



2021/0218(COD)

22.6.2022

PARERE

della commissione per lo sviluppo regionale

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva n. 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio
(COM2021(0557) – C9-0329/2021 – 2021/0218(COD))

Relatore per parere: Raffaele Fitto

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Nel luglio 2021 la Commissione europea ha varato il pacchetto "Pronti per il 55 %", che mira a conseguire una riduzione netta delle emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55 % entro il 2030 e a conseguire la neutralità climatica in linea con il Green Deal europeo. Parte del pacchetto è una proposta di modifica della direttiva sulle energie rinnovabili, che fissa un obiettivo più ambizioso dell'UE per il 2030 in linea con l'obiettivo proposto di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

Oltre a un obiettivo più ambizioso, la proposta propone anche misure incentrate sui settori in cui i progressi sono stati finora più lenti. Essa mira a rafforzare le misure esistenti nel settore del riscaldamento e raffreddamento nonché nel settore dei trasporti e le integra con nuove disposizioni riguardanti l'edilizia e l'industria. La proposta è inoltre collegata alla strategia di integrazione del sistema energetico, alla strategia per l'idrogeno, alla strategia per le energie rinnovabili offshore e alla strategia sulla biodiversità.

Il relatore ha sottolineato la forte dimensione locale della produzione di energia rinnovabile. Per questo motivo è importante che gli Stati membri coinvolgano pienamente gli enti locali e regionali nella pianificazione e nell'attuazione delle misure nazionali in materia di ambiente e clima.

Il relatore ritiene che per raggiungere i propri target ambientali nei prossimi anni sia necessario utilizzare importanti fonti di transizione come le biomasse. Se l'attuale revisione deve riuscire a garantire che la biomassa venga acquistata e utilizzata in modo sostenibile, sarà importante avere definizioni chiare e praticabili. Il relatore inoltre ritiene che la proposta della Commissione per introdurre il principio a cascata in un atto delegato non utile e anzi potrebbe risultare dannosa. Questo approccio infatti non solo aggiungerebbe ulteriori costi e oneri amministrativa, ma non tiene conto di fattori locali. La soluzione migliore sarebbe quella di incoraggiare gli Stati membri a considerare l'uso a cascata in coerenza con il loro contesto locale.

Il relatore è del parere che progetti di reti intelligenti nelle regioni frontaliere possano fornire un elevato valore aggiunto all'approccio transfrontaliero in quanto consentono una maggiore ottimizzazione delle risorse, flessibilità e resilienza dei sistemi energetici elettrici, garantendo vantaggi sociali più ampi alle comunità locali coinvolte.

Il relatore ritiene che l'introduzione di una definizione di combustibili a basso contenuto di carbonio sia rilevante al fine di sostenere l'adozione di misure e l'uso di tecnologie a basso contenuto di carbonio che rappresentano alternative pronte in grado di ridurre le emissioni di gas serra e sostenere l'UE nel processo di raggiungimento dei suoi target ambientali nel 2050.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 1

Testo della Commissione

(1) Il Green Deal europeo⁵ fissa per l'Unione l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica nel 2050 contribuendo nel contempo *all'economia*, alla crescita e alla creazione di posti di lavoro in Europa. Tale obiettivo, così come quello di ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 55 % entro il 2030 stabilito nel *piano per l'obiettivo climatico 2030*⁶ *approvato sia dal Parlamento europeo*⁷ *che dal Consiglio europeo*⁸, impone una transizione energetica e quote significativamente più elevate di energia da fonti rinnovabili in un sistema energetico integrato.

⁵ Comunicazione della Commissione — Il Green Deal europeo (COM(2019) 640 final dell'11.12.2019).

⁶ *Comunicazione della Commissione — Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l'Europa. Investire in un futuro a impatto climatico zero nell'interesse dei cittadini (COM(2020) 562 final del 17.9.2020).*

⁷ *Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo (2019/2956(RSP)).*

⁸ *Conclusioni del Consiglio europeo dell'11 dicembre 2020, <https://www.consilium.europa.eu/media/47332/1011-12-20-euco-conclusions-it.pdf>*

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 2

Emendamento

(1) Il Green Deal europeo⁵ fissa per l'Unione l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica *al più tardi* entro il 2050 contribuendo nel contempo *alla sostenibilità dell'economia, alla protezione dell'ambiente, allo sviluppo sociale*, alla crescita e alla creazione di posti di lavoro in Europa, *affrontando nel contempo i cambiamenti climatici*. Tale obiettivo, così come quello di ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 55 % entro il 2030 stabilito nel *regolamento (UE) 2021/1119 ("normativa europea sul clima")*, impone una transizione energetica e quote significativamente più elevate di energia da fonti rinnovabili in un sistema energetico integrato.

⁵ Comunicazione della Commissione — Il Green Deal europeo (COM(2019) 640 final dell'11.12.2019).

Testo della Commissione

(2) Le energie rinnovabili svolgono un ruolo fondamentale nella realizzazione del Green Deal europeo e nel conseguimento della neutralità climatica entro il 2050, dato che il settore energetico contribuisce per oltre il 75 % alle emissioni totali di gas a effetto serra nell'Unione. Riducendo tali emissioni di gas serra, le energie rinnovabili contribuiscono anche ad affrontare sfide ambientali come la perdita di biodiversità.

Emendamento

(2) Le energie rinnovabili svolgono un ruolo fondamentale nella realizzazione del Green Deal europeo e nel conseguimento della neutralità climatica entro il 2050, dato che il settore energetico contribuisce per oltre il 75 % alle emissioni totali di gas a effetto serra nell'Unione. Riducendo tali emissioni di gas serra, le energie rinnovabili contribuiscono anche ad affrontare sfide ambientali come la perdita di biodiversità; ***nonché a migliorare complessivamente le condizioni ambientali e a evitare fenomeni meteorologici estremi come la siccità e le inondazioni.***

Emendamento 3

**Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) È opportuno rafforzare il ruolo delle comunità locali di energia rinnovabile quale strumento per promuovere l'uso diffuso delle fonti energetiche rinnovabili. Le iniziative per l'autoproduzione (collettiva) e l'autoconsumo (collettivo) nelle abitazioni e a livello distrettuale dovrebbero essere agevolate riducendo i permessi, le difficoltà amministrative o altri fattori che inibiscono l'accesso alla rete e i canoni di rete e potenziando la diffusione di tecnologie come il solare termico e il fotovoltaico, l'eolico e le geotermiche garantendo l'accesso ai finanziamenti europei. A tal fine si invita la Commissione e gli Stati membri a utilizzare i rispettivi piani riguardanti la politica di coesione al fine di favorire il finanziamento di infrastrutture e strumenti che favoriscano questi processi.

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 ter) La produzione di energia rinnovabile avviene spesso a livello locale e dipende dalle PMI regionali; gli Stati membri dovrebbero pertanto coinvolgere pienamente le autorità locali e regionali nella definizione degli obiettivi e nel sostegno alle misure politiche.

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 quater) La promozione delle energie rinnovabili interne riduce la dipendenza energetica dell'Unione e la sua necessità di importare combustibili fossili, aumentando la sicurezza energetica.

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 quinquies) La precarietà energetica interessa oltre 35 milioni di persone nell'Unione^{1 bis} e le politiche riguardanti le energie rinnovabili svolgono un ruolo rilevante nell'ambito di qualsiasi strategia intesa ad affrontare la povertà energetica e la vulnerabilità dei consumatori.

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 2 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

*(2 sexies) **Gli Stati membri dovrebbero pertanto provvedere a che siano introdotti incentivi e politiche proattive per facilitare la diffusione della produzione efficiente di energia rinnovabile, del riscaldamento e del raffrescamento a partire da fonti rinnovabili, non solo presso le famiglie a reddito medio-alto, ma anche più specificamente presso quelle a basso reddito a rischio di povertà energetica, prestando particolare attenzione alle famiglie situate in zone scarsamente popolate.***

Emendamento 8

Proposta di direttiva Considerando 2 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

*(2 septies) **Le autorità di gestione sono incoraggiate a promuovere il ricorso agli investimenti territoriali integrati (ITI) e ai progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) per definire approcci dal basso verso l'alto volti a sviluppare le comunità energetiche locali e i progetti in materia di energie rinnovabili.***

Emendamento 9

Proposta di direttiva

Considerando 2 octies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 octies) È opportuno integrare le varie fonti disponibili di energia rinnovabile sostenibile. Il loro utilizzo dovrebbe essere promosso anche attraverso la creazione di comunità di energia rinnovabile e di comunità energetiche dei cittadini orientate alla sostenibilità sociale e ambientale dal punto di vista sia dei partecipanti che dei gestori della rete di distribuzione.

Emendamento 10

**Proposta di direttiva
Considerando 2 nonies (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(2 nonies) Le autorità competenti dovrebbero stabilire norme e procedure amministrative semplificate per i piccoli produttori di energia rinnovabile e le comunità energetiche locali, al fine di evitare oneri amministrativi discriminatori a loro carico.

Emendamento 11

**Proposta di direttiva
Considerando 2 decies (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(2 decies) Gli Stati membri dovrebbero istituire appositi regimi di sostegno finanziario per le comunità energetiche locali, in particolare durante le fasi di pianificazione e creazione, nonché prevedere sessioni di informazione tecnica e di orientamento per sostenere tali comunità e incoraggiare l'uso di assetti proprietari innovativi.

Emendamento 12

Proposta di direttiva Considerando 3

Testo della Commissione

(3) La direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹ fissa per l'Unione l'obiettivo vincolante di raggiungere una quota di energia da fonti rinnovabili pari ad almeno il 32 % del consumo di energia finale lordo dell'Unione entro il 2030. Nell'ambito del piano per l'obiettivo climatico, la quota di energie rinnovabili nel consumo di energia finale lordo dovrebbe aumentare al **40 %** entro il 2030 al fine di conseguire l'obiettivo di ridurre le emissioni **di gas** a effetto serra dell'Unione¹⁰. Occorre pertanto incrementare l'obiettivo di cui all'articolo 3 di tale direttiva.

⁹ Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

¹⁰ Sezione 3 della Comunicazione della Commissione — Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l'Europa. Investire in un futuro a impatto climatico zero nell'interesse dei cittadini (COM(2020) 562 final del 17.9.2020).

Emendamento

(3) La direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹ fissa per l'Unione l'obiettivo vincolante di raggiungere una quota di energia da fonti rinnovabili pari ad almeno il 32 % del consumo di energia finale lordo dell'Unione entro il 2030. Nell'ambito del piano per l'obiettivo climatico, la quota di energie rinnovabili nel consumo di energia finale lordo dovrebbe aumentare **almeno al 45 %** entro il 2030 al fine di conseguire l'obiettivo di ridurre le emissioni **di gas** a effetto serra dell'Unione **come sancito dalla normativa dell'UE sul clima**¹⁰. Occorre pertanto incrementare l'obiettivo di cui all'articolo 3 di tale direttiva, **il quale dovrebbe essere affiancato da obiettivi nazionali vincolanti data la loro comprovata efficacia nel fornire certezza agli investitori e nell'incoraggiare lo sviluppo costante di tecnologie capaci di generare energia a partire da ogni tipo di fonte rinnovabile.**

⁹ Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

¹⁰ Sezione 3 della Comunicazione della Commissione — Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l'Europa. Investire in un futuro a impatto climatico zero nell'interesse dei cittadini (COM(2020) 562 final del 17.9.2020).

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) Alla luce dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, l'Agenzia internazionale per l'energia ha messo a disposizione dell'Unione europea un piano in 10 punti inteso a ridurre di oltre un terzo la dipendenza dalle forniture russe, sostenendo nel contempo il Green Deal europeo a garanzia di una transizione energetica rapida, più solida e più evidente. Tra le raccomandazioni, l'Agenzia internazionale per l'energia suggerisce di "massimizzare la produzione di energia a partire dalla bioenergia". Inoltre, nello stesso contesto, la Commissione europea ha pubblicato la comunicazione dal titolo "REPowerEU: azione europea comune per un'energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili", in cui chiede di raddoppiare l'obiettivo per il biometano stabilito nel pacchetto "Pronti per il 55 %", portandone la produzione a 35 miliardi di m³ all'anno entro il 2030. Incoraggia gli Stati membri a destinare parte della dotazione finanziaria dei piani strategici della PAC al biometano prodotto da biomassa sostenibile, in particolare da rifiuti e residui agricoli. Il ruolo della biomassa agricola e della biomassa da foreste quale fonte di energia sostenibile, rinnovabile e locale dovrebbe pertanto essere rafforzato, incoraggiato e promosso nell'ambito del percorso dell'Europa verso la decarbonizzazione e l'autonomia energetica.

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 ter) I costanti dati scientifici dimostrano che i risparmi energetici, l'efficienza energetica e l'energia rinnovabile rappresentano i principali elementi trainanti per conseguire un'economia a zero emissioni nette di gas a effetto serra. In linea con la raccomandazione della Commissione del 28 settembre 2021 dal titolo "L'efficienza energetica al primo posto: dai principi alla pratica. Orientamenti ed esempi per l'attuazione nel processo decisionale del settore energetico e oltre", la presente direttiva dovrebbe adottare un approccio integrato promuovendo le fonti rinnovabili più efficienti sotto il profilo energetico per ogni settore e applicazione, nonché promuovendo l'efficienza del sistema, di modo che sia necessaria la minor quantità di energia per le diverse attività economiche.

Emendamento 15

Proposta di direttiva Considerando 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 quater) La politica di coesione per il periodo 2021-2027 ha tra uno dei suoi cinque obiettivi quello di un'Europa più verde attraverso la promozione di investimenti nell'energia pulita, economia circolare, mitigazione dei cambiamenti climatici e trasporti sostenibili. Occorre pertanto che i fondi della politica di coesione mirino a prevenire l'allargamento delle disparità, aiutando quelle regioni che sopportano il peso più pesante della transizione, favorendo gli investimenti infrastrutturali e la formazione dei lavoratori alle nuove tecnologie assicurandosi che nessuno venga lasciato indietro.

Emendamento 16

Proposta di direttiva Considerando 3 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 quinquies) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero coinvolgere gli enti regionali, locali e territoriali attraverso un approccio dal basso verso l'alto al fine di rendere raggiungibili gli obiettivi del Green Deal europeo. A tal fine sarà fondamentale rafforzare la governance multilivello al fine di accrescere l'ambizione e l'azione a livello locale coinvolgendo cittadini e attori territoriali.

Emendamento 17

Proposta di direttiva Considerando 3 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 sexies) Il FESR dovrà sostenere la promozione dell'efficienza energetica e riduzione delle emissioni di gas serra; promuovere le energie rinnovabili; sviluppo di sistemi e reti energetiche intelligenti, nonché promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile, nell'ambito della transizione verso un'economia a emissioni nette zero; il FSE+ deve contribuire al miglioramento dei sistemi di istruzione e formazione necessari per l'adattamento di competenze e qualifiche, la riqualificazione di tutti, compresa la forza lavoro, la creazione di nuovi posti di lavoro nei settori legati all'ambiente, al clima, all'energia, all'economia circolare e alla bioeconomia (articolo 4 del regolamento FSE+).

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Considerando 3 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 septies) *Nel valutare i piani nazionali per la bioenergia, la Commissione dovrebbe valutarne la coerenza e il contributo alla legislazione e agli impegni dell'Unione in materia di ambiente e clima.*

Emendamento 19

Proposta di direttiva
Considerando 3 octies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 octies) *La produzione di energia rinnovabile ha una forte dimensione locale. È quindi importante che gli Stati membri coinvolgano pienamente gli enti locali e regionali nella pianificazione e nell'attuazione delle misure nazionali in materia di clima, garantendo l'accesso diretto ai finanziamenti e il monitoraggio dello stato di avanzamento delle misure adottate. Ove applicabile, gli Stati membri dovrebbero integrare i contributi locali e regionali nei piani nazionali per l'energia e il clima.*

Emendamento 20

Proposta di direttiva
Considerando 3 nonies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 nonies) *La politica di coesione è importante nel contribuire ad aiutare le regioni insulari a raggiungere gli obiettivi di neutralità climatica, tenendo conto dei costi aggiuntivi legati a settori come*

l'energia e i trasporti, nonché l'impatto delle tecnologie mobili sui loro sistemi energetici che richiedono investimenti proporzionalmente molto elevati per la gestione delle energie rinnovabili intermittenti.

Emendamento 21

**Proposta di direttiva
Considerando 3 decies (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(3 decies) A causa delle loro piccole dimensioni e dei sistemi energetici isolati, le regioni insulari più remote come le regioni ultraperiferiche si trovano ad affrontare una grande sfida in termini di approvvigionamento energetico, poiché generalmente dipendono dalle importazioni di combustibili fossili per la produzione di elettricità, i trasporti e il riscaldamento.

Emendamento 22

**Proposta di direttiva
Considerando 3 undecies (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(3 undecies) L'uso dell'energia rinnovabile, compresa l'energia delle maree, dovrebbe essere una priorità e potrebbe apportare vantaggi sostanziali alle isole, tenendo conto delle esigenze delle comunità locali, compresa la conservazione dell'architettura tradizionale delle isole e habitat locale. Occorre pertanto sostenere lo sviluppo di un'ampia gamma di fonti di energia rinnovabili in base alle loro caratteristiche geografiche e accogliere con favore i programmi per l'idrogeno verde che le isole hanno lanciato.

Emendamento 23

Proposta di direttiva Considerando 4

Testo della Commissione

(4) ***Esiste una crescente consapevolezza della necessità di allineare le politiche in materia di bioenergia al principio dell'uso a cascata della biomassa¹¹, al fine di garantire un accesso equo al mercato delle materie prime della biomassa per lo sviluppo di biosoluzioni innovative e ad alto valore aggiunto e una bioeconomia circolare sostenibile.***

Nell'elaborare regimi di sostegno alla bioenergia, gli Stati membri dovrebbero pertanto tenere conto dell'approvvigionamento sostenibile disponibile di biomassa per usi energetici e non energetici, del mantenimento degli ecosistemi e dei pozzi di assorbimento del carbonio forestali nazionali, dei principi dell'economia circolare e dell'uso a cascata della biomassa nonché della gerarchia dei rifiuti stabilita nella direttiva **2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹²**. ***A tal fine, essi non dovrebbero concedere alcun sostegno alla produzione di energia da tronchi da sega e da impiallacciatura, ceppi e radici ed evitare di promuovere l'uso di legname tondo di qualità per l'energia, salvo in circostanze ben definite. In linea con il principio dell'uso a cascata, la biomassa legnosa dovrebbe essere utilizzata in base al suo massimo valore aggiunto economico e ambientale nel seguente ordine di priorità: 1) prodotti a base di legno, 2) prolungamento del loro ciclo di vita, 3) riutilizzo, 4) riciclaggio, 5) bioenergia e 6) smaltimento. Nei casi in cui nessun altro uso della biomassa legnosa sia economicamente sostenibile o ecocompatibile, il recupero energetico contribuisce a ridurre la generazione di energia a partire da fonti non rinnovabili.***

Emendamento

(4) Nell'elaborare regimi di sostegno alla bioenergia, gli Stati membri dovrebbero pertanto tenere conto dell'approvvigionamento sostenibile disponibile di biomassa per usi energetici e non energetici, del mantenimento degli ecosistemi e dei pozzi di assorbimento del carbonio forestali nazionali, ***compresa la prevenzione degli incendi boschivi garantendo nel contempo la protezione della biodiversità e il rafforzamento dei*** principi dell'economia circolare e dell'uso a cascata della biomassa nonché della gerarchia dei rifiuti stabilita nella direttiva **2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹²**. D'altro canto, nel definire le ulteriori implicazioni del principio dell'uso a cascata, è necessario riconoscere le specificità nazionali che guidano gli Stati membri nella definizione dei loro ***regimi*** di sostegno. La prevenzione e il riciclaggio dei ***rifiuti***, così come il riutilizzo dovrebbero rappresentare l'opzione prioritaria. Gli Stati membri dovrebbero astenersi dal porre in essere regimi di sostegno che siano contrari agli obiettivi in materia di trattamento dei rifiuti e che comportino un impiego inefficiente dei rifiuti riciclabili.

I regimi di sostegno alla bioenergia degli Stati membri dovrebbero pertanto essere indirizzati verso le materie prime per le quali esiste una scarsa concorrenza sul mercato con i settori dei materiali e il cui approvvigionamento è considerato positivo sia per il clima che per la biodiversità, al fine di evitare incentivi negativi a modelli bioenergetici non sostenibili, come indicato nella relazione del JRC "The use of woody biomass for energy production in the EU"¹³. D'altro canto, nel definire le ulteriori implicazioni del principio dell'uso a cascata, è necessario riconoscere le specificità nazionali che guidano gli Stati membri nella definizione dei loro **regimi** di sostegno. La prevenzione e il riciclaggio **dei rifiuti**, così come il riutilizzo dovrebbero rappresentare l'opzione prioritaria. Gli Stati membri dovrebbero astenersi dal porre in essere regimi di sostegno che siano contrari agli obiettivi in materia di trattamento dei rifiuti e che comportino un impiego inefficiente dei rifiuti riciclabili. **Inoltre, al fine di garantire un uso più efficiente della bioenergia, a partire dal 2026 gli Stati membri non dovrebbero più sostenere gli impianti che producono solo energia elettrica, a meno che gli impianti non siano ubicati in regioni che si trovano a uno specifico stadio per quanto riguarda la transizione dai combustibili fossili o se gli impianti utilizzano la cattura e lo stoccaggio del carbonio.**

¹¹ ***Il principio dell'uso a cascata mira a conseguire l'efficienza delle risorse nell'uso della biomassa dando priorità, ove possibile, all'uso di materiali di biomassa rispetto all'uso di energia, aumentando in tal modo la quantità di biomassa disponibile all'interno del sistema. In linea con il principio dell'uso a cascata, la biomassa legnosa dovrebbe essere utilizzata in base al suo massimo valore aggiunto economico e ambientale***

nel seguente ordine di priorità: 1) prodotti a base di legno, 2) prolungamento del loro ciclo di vita, 3) riutilizzo, 4) riciclaggio, 5) bioenergia e 6) smaltimento.

¹² Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

¹³

<https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC122719>

¹² Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

Emendamento 24

Proposta di direttiva Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Grazie alla rapida crescita e a costi sempre più competitivi, la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili può essere utilizzata per soddisfare in misura sempre maggiore la domanda di energia, per esempio utilizzando pompe di calore per il riscaldamento d'ambiente o per processi industriali a bassa temperatura, veicoli elettrici nel settore dei trasporti o forni elettrici in determinati settori. L'energia elettrica da fonti rinnovabili può essere utilizzata anche per produrre carburanti sintetici destinati al consumo in settori dei trasporti difficili da decarbonizzare, come il trasporto aereo e marittimo. Un quadro per l'elettrificazione deve consentire un coordinamento solido ed efficiente ed espandere i meccanismi di mercato per favorire l'incontro tra offerta e domanda nello spazio e nel tempo, stimolare gli investimenti nella flessibilità e contribuire a integrare ampie quote di generazione di energia da fonti rinnovabili intermittenti. Gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire che la diffusione di energia elettrica da fonti rinnovabili continui ad aumentare a un ritmo adeguato

Emendamento

(5) Grazie alla rapida crescita e a costi sempre più competitivi, la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili può essere utilizzata per soddisfare in misura sempre maggiore la domanda di energia, per esempio utilizzando pompe di calore per il riscaldamento d'ambiente o per processi industriali a bassa temperatura, veicoli elettrici nel settore dei trasporti o forni elettrici in determinati settori. L'energia elettrica da fonti rinnovabili può essere utilizzata anche per produrre carburanti sintetici destinati al consumo in settori dei trasporti difficili da decarbonizzare, come il trasporto aereo e marittimo. Un quadro per l'elettrificazione deve consentire un coordinamento solido ed efficiente ed espandere i meccanismi di mercato per favorire l'incontro tra offerta e domanda nello spazio e nel tempo, stimolare gli investimenti nella flessibilità, ***lo stoccaggio dell'energia e la gestione della domanda*** e contribuire a integrare ampie quote di generazione di energia da fonti rinnovabili intermittenti. ***Tale quadro deve inoltre tenere conto delle disparità regionali esistenti e delle specificità di***

per soddisfare la crescente domanda. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero istituire un quadro che comprenda meccanismi compatibili con il mercato per affrontare gli ostacoli che ancora si frappongono alla creazione di sistemi elettrici sicuri e adeguati, adatti a livelli elevati di energia rinnovabile, nonché di impianti di stoccaggio pienamente integrati nel sistema elettrico. Il quadro affronta in particolare gli ostacoli rimanenti, compresi **quelli** di ordine non finanziario, quali l'insufficienza delle risorse digitali e umane di cui dispongono le autorità per trattare un numero crescente di domande di autorizzazione.

ciascuna regione e sostenere soluzioni efficaci sotto il profilo dei costi, garantendo una riduzione dei costi dell'energia per i cittadini e le imprese europee. Gli Stati membri, tenendo conto del principio dell'"efficienza energetica al primo posto", dovrebbero pertanto garantire che la diffusione di energia elettrica da fonti rinnovabili continui ad aumentare a un ritmo adeguato per soddisfare la crescente domanda. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero istituire un quadro che comprenda meccanismi compatibili con il mercato per affrontare gli ostacoli che ancora si frappongono alla creazione di sistemi elettrici sicuri e adeguati, adatti a livelli elevati di energia rinnovabile, nonché di impianti di stoccaggio pienamente integrati nel sistema elettrico. Il quadro affronta in particolare gli ostacoli rimanenti per la piena integrazione delle FER non programmabili nel sistema elettrico e per il processo di decarbonizzazione del parco di generazione garantendo la disponibilità di strumenti di mercato che forniscano segnali di prezzo a lungo termine per le decisioni di investimento, compresi gli investimenti in adeguatezza, stabilità e flessibilità del sistema attraverso la competitività, procedure di gara trasparenti e non discriminatorie, che prevedono una remunerazione degli aggiudicatari basata sui prezzi di mercato. Il quadro affronta anche gli ostacoli di ordine non finanziario, quali l'insufficienza delle risorse digitali e umane di cui dispongono le autorità per trattare un numero crescente di domande di autorizzazione.

Emendamento 25

Proposta di direttiva Considerando 5 bis (nuovo)

(5 bis) La Commissione dovrebbe presentare orientamenti per aiutare gli Stati membri a ridurre gli ostacoli amministrativi, in particolare semplificare e accelerare le procedure di autorizzazione per i progetti in materia di energia rinnovabile, compresi gli indicatori chiave di prestazione (ICP) per valutare i progressi. La semplificazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni amministrative e risorse digitali e umane sufficienti delle autorità sono essenziali per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili e raggiungere, in tal modo, gli obiettivi fissati nella presente direttiva.

Emendamento 26

Proposta di direttiva Considerando 6

(6) Nel calcolo della quota di energia rinnovabile in uno Stato membro, i combustibili rinnovabili di origine non biologica dovrebbero essere conteggiati nel settore in cui sono consumati (energia elettrica, riscaldamento e raffrescamento, o trasporti). Per evitare il doppio conteggio, l'energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzata per produrre tali combustibili non dovrebbe essere conteggiata. Ciò si tradurrebbe in un'armonizzazione delle norme di contabilizzazione per questi combustibili in tutta la direttiva, indipendentemente dal fatto che siano conteggiati per l'obiettivo complessivo relativo all'energia rinnovabile o per qualsiasi obiettivo parziale. Consentirebbe inoltre di contabilizzare l'energia effettivamente consumata, tenendo conto delle perdite di energia nel processo di produzione di tali combustibili e di

(6) Nel calcolo della quota di energia rinnovabile in uno Stato membro, i combustibili rinnovabili di origine non biologica dovrebbero essere conteggiati nel settore in cui sono consumati (energia elettrica, riscaldamento e raffrescamento, o trasporti). Per evitare il doppio conteggio, l'energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzata per produrre tali combustibili non dovrebbe essere conteggiata. Ciò si tradurrebbe in un'armonizzazione delle norme di contabilizzazione per questi combustibili in tutta la direttiva, indipendentemente dal fatto che siano conteggiati per l'obiettivo complessivo relativo all'energia rinnovabile o per qualsiasi obiettivo parziale. Consentirebbe inoltre di contabilizzare l'energia effettivamente consumata, tenendo conto delle perdite di energia nel processo di produzione di tali combustibili e di

conteggiare i combustibili rinnovabili di origine non biologica importati e consumati nell'Unione.

conteggiare i combustibili rinnovabili di origine non biologica importati e consumati nell'Unione. ***Quando i combustibili rinnovabili di origine non biologica sono consumati in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stati prodotti, al fine di compensare i costi sostenuti dallo Stato membro produttore ed evitare di scoraggiare gli investimenti, è opportuno stabilire norme che contabilizzino perlomeno una quantità minima di combustibili rinnovabili di origine non biologica consumati in uno Stato membro nella quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo dello Stato membro in cui sono stati prodotti.***

Emendamento 27

Proposta di direttiva Considerando 7

Testo della Commissione

(7) La cooperazione degli Stati membri per promuovere le energie rinnovabili può assumere la forma di trasferimenti statistici, regimi di sostegno o progetti comuni, consente una diffusione efficiente sotto il profilo dei costi delle energie rinnovabili in tutta Europa e contribuisce all'integrazione del mercato. Nonostante il suo potenziale, la cooperazione è stata molto limitata, determinando risultati non ottimali in termini di efficienza nell'aumentare le energie rinnovabili. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere obbligati a sperimentare la cooperazione attraverso l'attuazione di un progetto pilota. Tale obbligo sarebbe considerato soddisfatto per gli Stati membri coinvolti in progetti finanziati con contributi nazionali nell'ambito del meccanismo unionale di finanziamento dell'energia rinnovabile istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1294¹⁴ della

Emendamento

(7) La cooperazione degli Stati membri per promuovere le energie rinnovabili, ***con il coinvolgimento degli enti locali e regionali***, può assumere la forma di trasferimenti statistici, regimi di sostegno o progetti comuni, consente una diffusione efficiente sotto il profilo dei costi delle energie rinnovabili in tutta Europa e contribuisce all'integrazione del mercato. Nonostante il suo potenziale, la cooperazione è stata molto limitata, determinando risultati non ottimali in termini di efficienza nell'aumentare le energie rinnovabili. ***I progetti di reti intelligenti nelle regioni frontaliere possono fornire un elevato valore aggiunto all'approccio transfrontaliero in quanto consentono una maggiore ottimizzazione delle risorse, flessibilità e resilienza dei sistemi energetici elettrici, garantendo vantaggi sociali più ampi per le comunità locali coinvolte.*** Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere

Commissione.

obbligati a sperimentare la cooperazione attraverso l'attuazione di un progetto pilota. Tale obbligo sarebbe considerato soddisfatto per gli Stati membri coinvolti in progetti finanziati con contributi nazionali nell'ambito del meccanismo unionale di finanziamento dell'energia rinnovabile istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1294¹⁴ della Commissione.

¹⁴ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1294 della Commissione, del 15 settembre 2020, sul meccanismo unionale di finanziamento dell'energia rinnovabile (GU L 303 del 17.9.2020, pag. 1).

¹⁴ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1294 della Commissione, del 15 settembre 2020, sul meccanismo unionale di finanziamento dell'energia rinnovabile (GU L 303 del 17.9.2020, pag. 1).

Emendamento 28

Proposta di direttiva Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) Ogni Stato membro dovrebbe mettere in atto un processo volto a garantire il coordinamento tra tutte le autorità nazionali, regionali e locali competenti nella pianificazione a monte degli scenari di diffusione delle energie rinnovabili a breve, medio e lungo termine. Al fine di garantire un approccio dal basso verso l'alto, gli Stati membri dovrebbero imporre alle autorità regionali e locali di effettuare un livello di mappatura e pianificazione locali integrate delle energie rinnovabili e incoraggiare i comuni locali più piccoli a fare altrettanto su base volontaria.

Emendamento 29

Proposta di direttiva Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 ter) Sono necessari dati e informazioni accurati a livello nazionale, regionale e locale al fine di contribuire alla transizione verso un sistema energetico basato su tecnologie rinnovabili. Tali dati possono essere ottenuti da una serie di fonti che vanno dai dispositivi intelligenti a sistemi di osservazione della Terra come Copernicus e l'Osservatorio rurale di prossima istituzione.

Emendamento 30

**Proposta di direttiva
Considerando 7 quater (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(7 quater) Tutti i settori delle politiche dell'UE devono orientare le rispettive azioni verso i nuovi obiettivi climatici e conseguire la neutralità climatica. Questo vale per la politica di coesione, che da oltre vent'anni contribuisce alla decarbonizzazione dell'economia, fornendo nel contempo esempi e migliori pratiche che possono riflettersi in altre dimensioni politiche, come la modifica della presente direttiva. La politica di coesione non offre solo opportunità di investimento per rispondere ai bisogni locali e regionali attraverso i Fondi strutturali e d'investimento europei (SIE), ma fornisce anche un quadro integrato di politiche per ridurre le disparità di sviluppo tra le regioni europee e le aiuta ad affrontare le molteplici sfide al loro sviluppo, anche attraverso la tutela ambientale, l'occupazione di qualità e lo sviluppo equo, inclusivo e sostenibile.

Emendamento 31

Proposta di direttiva

Considerando 7 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 quinquies) È necessaria una maggiore flessibilità per tenere conto delle considerazioni nazionali basate sulle valutazioni d'impatto.

Emendamento 32

**Proposta di direttiva
Considerando 7 sexies (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(7 sexies) Gli enti locali e regionali svolgono un ruolo molto importante in un sistema energetico integrato e decentralizzato. È pertanto opportuno che la Commissione sostenga gli enti regionali e locali a lavorare a livello transfrontaliero assistendoli nella creazione di meccanismi di cooperazione, compreso il gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT).

Emendamento 33

**Proposta di direttiva
Considerando 7 septies (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(7 septies) La transizione verso la neutralità climatica deve essere giusta e inclusiva, rivolgendo particolare attenzione alle persone che vivono nelle zone rurali e remote e più specificamente nei territori maggiormente interessati dalla transizione verso la neutralità climatica, evitando qualsiasi aumento delle disparità regionali e responsabilizzando i lavoratori e le comunità locali e regionali. Le specificità di tutte le regioni quali definite all'articolo 174 TFUE devono riflettersi

pienamente nel processo di transizione, in particolare concentrandosi sulle zone rurali, sulle zone interessate da transizione industriale e sulle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, al fine di garantire lo sviluppo armonioso generale di tutte le zone. A tale riguardo, i piani nazionali dovrebbero integrare le specificità delle rispettive regioni al fine di contrastare la crisi climatica e rendere le comunità locali più resilienti.

Emendamento 34

Proposta di direttiva
Considerando 7 octies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 octies) Le isole, le piccole isole, le regioni ultraperiferiche e periferiche hanno un enorme potenziale in termini di produzione di energia rinnovabile e sono laboratori strategici per l'attuazione di soluzioni politiche innovative e misure tecniche volte a conseguire la transizione energetica e ridurre le emissioni di CO₂, il che consente loro di prendere la strada dell'indipendenza energetica, di svolgere un ruolo cruciale ai fini della ricerca sui cambiamenti climatici e sulla biodiversità e di diventare un esempio per il resto dell'Unione. Esse dovrebbero poter accedere a risorse economiche sufficienti e a un'adeguata formazione, al fine di realizzare interventi integrati, settoriali e innovativi per lo sviluppo delle infrastrutture e dell'economia locale.

Emendamento 35

Proposta di direttiva
Considerando 7 nonies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 nonies) *I meccanismi di finanziamento europei, come il meccanismo per collegare l'Europa e il Fondo per l'innovazione, dovrebbero finanziare anche progetti di cooperazione transfrontaliera su scala ridotta e l'interconnessione transfrontaliera tra Stati membri e regioni.*

Emendamento 36

**Proposta di direttiva
Considerando 7 decies (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(7 decies) *La politica di coesione garantisce una coerenza e un coordinamento maggiori fra la politica di coesione e gli altri settori legislativi dell'UE, migliorando l'integrazione strategica degli aspetti climatici, elaborando politiche più efficaci in materia di riduzione delle emissioni alla fonte, fornendo finanziamenti mirati dell'UE e, di conseguenza, migliorando l'attuazione delle politiche climatiche sul territorio.*

Emendamento 37

**Proposta di direttiva
Considerando 7 undecies (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(7 undecies) *È fondamentale sostenere pienamente i principi della governance multilivello e del partenariato nel quadro della transizione verso un'economia climaticamente neutra, in quanto le autorità locali e regionali hanno competenze dirette in materia di ambiente e cambiamenti climatici e attuano il 90 %*

delle misure di adattamento ai cambiamenti climatici e il 70 % di quelle di mitigazione degli stessi. Inoltre, tali autorità sviluppano anche azioni volte a promuovere comportamenti rispettosi del clima tra i cittadini, comprese quelle legate alla gestione dei rifiuti, alla mobilità intelligente, all'edilizia abitativa sostenibile e al consumo energetico.

Emendamento 38

Proposta di direttiva Considerando 8

Testo della Commissione

(8) La strategia per le energie rinnovabili offshore introduce un obiettivo ambizioso di 300 GW di energia eolica offshore e di 40 GW di energia oceanica in tutti i bacini marittimi dell'Unione entro il 2050. Per garantire questo salto di qualità, gli Stati membri dovranno collaborare tra loro a livello dei bacini marittimi. Gli Stati membri dovrebbero pertanto definire congiuntamente la quantità di produzione di energia rinnovabile offshore per ciascun bacino marittimo entro il 2050, con traguardi intermedi nel 2030 e nel 2040. Tali obiettivi dovrebbero riflettersi nei piani nazionali aggiornati per l'energia e il clima che saranno presentati nel 2023 e nel 2024 a norma del regolamento (UE) 2018/1999. Nel definire la quantità, **gli Stati membri dovrebbero** tenere conto del potenziale di energia rinnovabile offshore di ciascun bacino marittimo, della tutela ambientale, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e di altri usi del mare, nonché degli obiettivi di decarbonizzazione dell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero inoltre valutare sempre più la possibilità di combinare la produzione offshore di energia rinnovabile con linee di trasmissione che colleghino diversi Stati membri, sotto forma di progetti ibridi o, in una fase **successiva**, di

Emendamento

(8) La strategia per le energie rinnovabili offshore introduce un obiettivo ambizioso di 300 GW di energia eolica offshore e di 40 GW di energia oceanica in tutti i bacini marittimi dell'Unione entro il 2050. Per garantire questo salto di qualità, gli Stati membri **e le rispettive autorità regionali e locali competenti**, dovranno collaborare tra loro a livello dei bacini marittimi. Gli Stati membri **e i rispettivi attori locali e regionali** dovrebbero pertanto definire congiuntamente **e concedere uno spazio adeguato nel loro piano di gestione dello spazio marittimo per** la quantità di produzione di energia rinnovabile offshore da impiegare per ciascun bacino marittimo entro il 2050, con traguardi intermedi nel 2030 e nel 2040. Tali obiettivi dovrebbero riflettersi nei piani nazionali aggiornati per l'energia e il clima che saranno presentati nel 2023 e nel 2024 a norma del regolamento (UE) 2018/1999. Nel definire la quantità, **è opportuno** tenere conto del potenziale di energia rinnovabile offshore di ciascun bacino marittimo, **della fattibilità tecnica ed economica delle infrastrutture della rete di trasmissione**, della tutela ambientale **e paesaggistica e della biodiversità**, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e di altri usi del

una rete magliata più interconnessa. Ciò consentirebbe all'energia elettrica di circolare in direzioni *diverse*, massimizzando così il benessere socioeconomico, ottimizzando la spesa per le infrastrutture e consentendo un utilizzo più sostenibile del mare.

mare, *in particolare le attività già in corso nelle zone interessate, dei possibili danni all'ambiente, dell'articolo 2 dell'accordo di Parigi*, nonché degli obiettivi di decarbonizzazione dell'Unione. *Inoltre, gli Stati membri devono realizzare pienamente il ruolo guida delle regioni insulari e ultraperiferiche europee nell'aumento della produzione di energia eolica e oceanica offshore e garantire la possibilità di coinvolgere le comunità di energia rinnovabile in progetti nell'ambito dell'energia rinnovabile offshore.* Gli Stati membri *e le rispettive amministrazioni secondarie* dovrebbero inoltre valutare sempre più la possibilità di combinare la produzione offshore di energia rinnovabile con linee di trasmissione che colleghino diversi Stati membri, sotto forma di progetti ibridi o, in una fase *successiva*, di una rete magliata più interconnessa. Ciò consentirebbe all'energia elettrica di circolare in direzioni *diverse*, massimizzando così il benessere socioeconomico, ottimizzando la spesa per le infrastrutture e consentendo un utilizzo più sostenibile del mare. *Gli Stati membri costieri potrebbero utilizzare il processo di pianificazione dello spazio marittimo per garantire un forte approccio di partecipazione pubblica, in modo che si tenga conto delle opinioni di tutti i portatori di interessi e delle comunità costiere, nonché delle attività già in corso nelle zone interessate. Di conseguenza, quando installano i nuovi parchi eolici, gli Stati membri dovrebbero evitare di collocarli sulle rotte degli uccelli migratori e utilizzare le migliori prassi per ridurre le morti degli uccelli. Al fine di rafforzare una vasta accettazione da parte dell'opinione pubblica, gli Stati membri dovrebbero (e non devono) garantire la possibilità di coinvolgere le comunità di energia rinnovabile nei progetti di cooperazione congiunta nell'ambito dell'energia rinnovabile offshore.*

Emendamento 39

Proposta di direttiva Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) Le condizioni considerate necessarie per sfruttare il potenziale di energia rinnovabile nei mari e negli oceani dell'Europa, compresi quelli che circondano le isole e le regioni ultraperifiche, variano. Pertanto, l'Unione europea si impegna a stabilire tecnologie alternative dedicate per queste zone di particolare interesse e che siano in grado di non impattare negativamente sull'ambiente marino.

Emendamento 40

Proposta di direttiva Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 ter) Al fine di sfruttare il potenziale di energia rinnovabile di tutti i mari e gli oceani europei bisogna tener conto delle diversità geografiche e degli usi alternativi dell'ambiente marino, il che richiede un insieme molto più ampio di soluzioni tecnologiche. Tali soluzioni includono eolico offshore galleggiante e solare, l'energia di onde, correnti e maree, il differenziale di gradienti termici o salini, riscaldamento, raffreddamento marino e l'energia geotermica e la biomassa marina (alghe).

Emendamento 41

Proposta di direttiva Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Il mercato degli accordi di compravendita di energia rinnovabile conosce una rapida espansione e offre un percorso complementare al mercato della produzione di energia da fonti rinnovabili, che si aggiunge ai regimi di sostegno degli Stati membri o alla vendita diretta sul mercato all'ingrosso dell'energia elettrica. Al tempo stesso, il mercato degli accordi di compravendita di energia rinnovabile è ancora limitato a un numero ristretto di Stati membri e grandi imprese, con ampie parti del mercato dell'Unione ancora interessate da notevoli ostacoli amministrativi, tecnici e finanziari. Le misure esistenti di cui all'articolo 15 per incoraggiare la diffusione di accordi di compravendita di energia rinnovabile dovrebbero pertanto essere ulteriormente rafforzate, esplorando l'uso di garanzie di credito per ridurre i rischi finanziari di tali contratti, tenendo conto del fatto che, laddove pubbliche, tali garanzie non dovrebbero escludere i finanziamenti privati.

(9) Il mercato degli accordi di compravendita di energia rinnovabile conosce una rapida espansione e offre un percorso complementare al mercato della produzione di energia da fonti rinnovabili, che si aggiunge ai regimi di sostegno degli Stati membri o alla vendita diretta sul mercato all'ingrosso dell'energia elettrica. Al tempo stesso, ***tali accordi garantiscono al produttore la sicurezza di un determinato reddito, mentre l'utente può beneficiare di un prezzo stabile dell'energia elettrica.*** Il mercato degli accordi di compravendita di energia rinnovabile è ancora limitato a un numero ristretto di Stati membri e grandi imprese, con ampie parti del mercato dell'Unione ancora interessate da notevoli ostacoli amministrativi, tecnici e finanziari. Le misure esistenti di cui all'articolo 15 per incoraggiare la diffusione di accordi di compravendita di energia rinnovabile dovrebbero pertanto essere ulteriormente rafforzate, esplorando l'uso di garanzie di credito per ridurre i rischi finanziari di tali contratti, tenendo conto del fatto che, laddove pubbliche, tali garanzie non dovrebbero escludere i finanziamenti privati.

Emendamento 42

Proposta di direttiva Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) È necessaria un'ulteriore razionalizzazione, flessibilità e semplificazione delle procedure amministrative e di autorizzazione, soprattutto per i progetti legati ai programmi della politica di coesione, per alleggerire l'onere amministrativo sia per i progetti di energia rinnovabile che per i relativi progetti di infrastrutture di rete. È opportuno che gli Stati membri definiscano un insieme minimo di regole

chiare e generali a livello dell'UE per facilitare e accelerare i processi nazionali di recepimento, facilitare un'applicazione omogenea in tutta l'UE delle procedure di autorizzazione e facilitare il monitoraggio ex post delle misure adottate dagli Stati membri dal Commissione. Tali regole dovrebbero prevedere un processo integrato o coordinato per gli impianti di energie rinnovabili e le infrastrutture della rete di trasmissione che sono essenziali per la loro integrazione nel sistema energetico e procedure autorizzative semplificate per progetti che rispettano criteri ben definiti.

Emendamento 43

Proposta di direttiva Considerando 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 ter) Le autorità locali e regionali sono tra i principali protagonisti dell'azione per avvicinare di più l'Europa a raggiungere gli obiettivi che si è prefissa in materia di clima ed energia. La produzione di energia a livello locale è fondamentale per promuovere la produzione di energia rinnovabile, ridurre la dipendenza energetica dall'esterno e abbassare i tassi di povertà energetica.

Emendamento 44

Proposta di direttiva Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Gli edifici possiedono un grande potenziale non sfruttato per contribuire efficacemente alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra *nell'Unione*: per conseguire l'ambizioso traguardo della neutralità climatica

(11) Gli edifici possiedono un grande potenziale non sfruttato per contribuire efficacemente alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra *e al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di energie rinnovabili ed*

dell'Unione stabilito nel piano per l'obiettivo climatico, occorrerà decarbonizzare il riscaldamento e il raffrescamento in questo settore aumentando la quota di energie rinnovabili nella produzione e nell'uso. Tuttavia nell'ultimo decennio non sono stati compiuti progressi nell'uso di energie rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento, che dipendono in grande misura da un utilizzo sempre maggiore della biomassa. Senza obiettivi definiti per aumentare la produzione e l'uso di energie rinnovabili negli edifici, non sarà possibile seguire i progressi e individuare le strozzature che ne ostacolano la diffusione. Inoltre la definizione di obiettivi costituirà un segnale a lungo termine per gli investitori, anche per il periodo immediatamente successivo al 2030. Ciò integrerà gli obblighi relativi all'efficienza energetica e alla prestazione energetica degli edifici. È pertanto opportuno fissare obiettivi indicativi per l'uso delle energie rinnovabili negli edifici al fine di orientare e incentivare gli sforzi degli Stati membri volti a sfruttare il potenziale di utilizzo e produzione di energia rinnovabile nell'edilizia, incoraggiare lo sviluppo e l'integrazione di tecnologie che producono energia rinnovabile, garantendo nel contempo certezze per gli investitori e impegno a livello locale.

efficienza energetica. Per conseguire l'ambizioso traguardo della neutralità climatica dell'Unione stabilito nel piano per l'obiettivo climatico, occorrerà decarbonizzare il riscaldamento e il raffrescamento in questo settore aumentando la quota di energie rinnovabili nella produzione e nell'uso. Tuttavia nell'ultimo decennio non sono stati compiuti progressi nell'uso di energie rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento, che dipendono in grande misura da un utilizzo sempre maggiore della biomassa. Senza obiettivi definiti per aumentare la produzione e l'uso di energie rinnovabili negli edifici ***in conformità del principio dell'"efficienza energetica al primo posto"***, non sarà possibile seguire i progressi e individuare le strozzature che ne ostacolano la diffusione. Inoltre la definizione di obiettivi costituirà un segnale a lungo termine per gli investitori, anche per il periodo immediatamente successivo al 2030. Ciò integrerà gli obblighi relativi all'efficienza energetica e alla prestazione energetica degli edifici. È pertanto opportuno fissare obiettivi vincolanti per l'uso delle energie rinnovabili negli edifici al fine di orientare e incentivare gli sforzi degli Stati membri volti a sfruttare il potenziale di utilizzo e produzione in loco o nelle vicinanze di energia rinnovabile nell'edilizia, incoraggiare lo sviluppo e l'adozione di tecnologie che producono energia rinnovabile ***e concorrono alla sua efficace integrazione nel sistema energetico***, garantendo nel contempo certezze per gli investitori e impegno a livello locale ***e contribuendo all'efficienza del sistema. Infine, poiché la produzione di energia rinnovabile avviene spesso a livello locale e regionale e dipende dalle PMI locali e regionali, gli Stati membri devono coinvolgere pienamente le autorità locali e regionali nella definizione degli obiettivi e nel sostegno alle misure politiche.***

Emendamento 45

Proposta di direttiva Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Il numero insufficiente di lavoratori qualificati, in particolare installatori e progettisti di sistemi di riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili, rallenta la sostituzione dei sistemi di riscaldamento a combustibili fossili con sistemi basati sulle energie rinnovabili e costituisce un ostacolo importante all'integrazione delle energie rinnovabili nell'edilizia, nell'industria e nell'agricoltura. Gli Stati membri dovrebbero cooperare con le parti sociali e le comunità di energia rinnovabile per prevedere e anticipare le competenze che saranno necessarie. È opportuno mettere a disposizione un numero sufficiente di programmi di formazione e di certificazione di alta qualità che garantiscano la corretta installazione e il funzionamento affidabile di un'ampia gamma di sistemi di riscaldamento e raffreddamento da fonti rinnovabili e che siano progettati in modo da incoraggiare la partecipazione a tali programmi di formazione e sistemi di certificazione. Gli Stati membri dovrebbero valutare le azioni da intraprendere per attirare gruppi attualmente sottorappresentati nei settori professionali in questione. L'elenco degli installatori formati e certificati dovrebbe essere reso pubblico per stimolare la fiducia dei consumatori e garantire loro un facile accesso a competenze personalizzate di progettisti e installatori che garantiscano un'installazione e un funzionamento corretti di sistemi di riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili.

Emendamento

(12) Il numero insufficiente di lavoratori qualificati, in particolare installatori e progettisti di sistemi di riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili, rallenta la sostituzione dei sistemi di riscaldamento a combustibili fossili con sistemi basati sulle energie rinnovabili, ***compresi i sistemi solari fotovoltaici e termici, i sistemi geotermici a bassa entalpia, le pompe di calore e i sistemi di stoccaggio dell'energia***, e costituisce un ostacolo importante all'integrazione delle energie rinnovabili nell'edilizia, nell'industria e nell'agricoltura. ***Il miglioramento delle competenze attraverso programmi di formazione per installatori e progettisti sulle tecnologie di riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili e di stoccaggio dovrebbe essere gestito a livello locale e regionale***; gli Stati membri dovrebbero operare in partenariato e cooperare con ***le imprese, le autorità regionali e dell'istruzione***, le parti sociali e le comunità di energia rinnovabile per prevedere e anticipare le competenze che saranno necessarie. È opportuno mettere a disposizione un numero sufficiente di programmi di formazione e di certificazione di alta qualità che garantiscano la corretta installazione e il funzionamento affidabile di un'ampia gamma di sistemi di riscaldamento e raffreddamento da fonti rinnovabili e che siano progettati in modo da incoraggiare la partecipazione a tali programmi di formazione e sistemi di certificazione. ***Devono essere mantenuti i corsi di formazione e le qualifiche già acquisite dagli operatori sulla base della precedente normativa***. Gli Stati membri, ***e le autorità locali e regionali, anche attraverso l'utilizzo delle risorse destinate al Fondo***

sociale europeo Plus (FSE+) e le modalità con cui incentivare la promozione di competenze nuove e migliorate, al fine di sostenere specificamente un'occupazione stabile, locale e di alta qualità nelle comunità rurali, dovrebbero valutare le azioni da intraprendere per attirare gruppi attualmente sottorappresentati nei settori professionali in questione. L'elenco degli installatori formati e certificati dovrebbe essere reso pubblico *e avere ampio risalto* per stimolare la fiducia dei consumatori e garantire loro un facile accesso a competenze personalizzate di progettisti e installatori che garantiscano un'installazione e un funzionamento corretti di sistemi di riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili.

Emendamento 46

Proposta di direttiva Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 bis) La transizione verso un sistema energetico più integrato, che sostenga l'energia pulita e un'economia climaticamente neutra, deve offrire nuove opportunità di formazione professionale ed evitare la perdita di posti di lavoro.

Emendamento 47

Proposta di direttiva Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) Lo sviluppo delle infrastrutture per le reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento dovrebbe essere intensificato e orientato verso lo sfruttamento efficiente e flessibile di una gamma più ampia di fonti di calore e freddo rinnovabili, al fine di aumentare la

(14) Lo sviluppo delle infrastrutture per le reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento dovrebbe essere intensificato e orientato verso lo sfruttamento efficiente e flessibile di una gamma più ampia di fonti di calore e freddo rinnovabili, al fine di aumentare la

diffusione delle energie rinnovabili e approfondire l'integrazione del sistema energetico. È pertanto **opportuno aggiornare** l'elenco delle fonti energetiche rinnovabili che le reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento dovrebbero accogliere in misura crescente ed esigere che lo stoccaggio di energia termica sia integrato come fonte di flessibilità, maggiore efficienza energetica e funzionamento più efficiente sotto il profilo dei costi.

diffusione delle energie rinnovabili e approfondire l'integrazione del sistema energetico. È pertanto **indispensabile che gli Stati membri sostengano la ristrutturazione e lo sviluppo di reti ad alta efficienza di teleriscaldamento e teleraffrescamento da fonti rinnovabili di 4^a e 5^a generazione, alimentate esclusivamente da fonti energetiche rinnovabili e dall'inevitabile calore o freddo di scarto, e aggiornino** l'elenco delle fonti energetiche rinnovabili che le reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento dovrebbero accogliere in misura crescente ed esigere che lo stoccaggio di energia termica sia integrato come fonte di flessibilità, maggiore efficienza energetica e funzionamento più efficiente sotto il profilo dei costi.

Emendamento 48

Proposta di direttiva Considerando 19

Testo della Commissione

(19) I mezzi di stoccaggio distribuito, come le batterie per uso domestico e le batterie dei veicoli elettrici, possono offrire alla rete notevoli servizi di flessibilità e di bilanciamento attraverso l'aggregazione. Al fine di agevolare lo sviluppo di tali servizi, le disposizioni regolamentari relative alla connessione e al funzionamento dei mezzi di stoccaggio, come le tariffe, i tempi d'impegno e le specifiche di connessione, dovrebbero essere concepite in modo da non ostacolare il potenziale di **alcun mezzo** di stoccaggio, neanche di quelli di piccole dimensioni e mobili, per offrire al sistema servizi di flessibilità e di bilanciamento e favorire l'ulteriore penetrazione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili rispetto ai mezzi di stoccaggio fissi più grandi.

Emendamento

(19) **Le risorse energetiche decentralizzate come la generazione distribuita da fonti rinnovabili, la gestione della domanda, i dispositivi di riscaldamento e raffreddamento intelligenti, i serbatoi di acqua calda, le unità di stoccaggio di energia termica, i mezzi di stoccaggio distribuito, come le batterie per uso domestico e le batterie dei veicoli elettrici, dispositivi di riscaldamento e raffreddamento intelligenti e altri dispositivi intelligenti** possono offrire alla rete e al sistema energetico notevoli servizi di flessibilità e di bilanciamento attraverso l'aggregazione. Al fine di agevolare lo sviluppo di tali **dispositivi e dei correlati** servizi, le disposizioni regolamentari relative alla connessione e al funzionamento dei mezzi **di generazione** e di stoccaggio **decentrati**, come le tariffe, i tempi d'impegno e le

specifiche di connessione, dovrebbero essere concepite in modo da non ostacolare il potenziale di ***tutti questi mezzi*** di stoccaggio, neanche di quelli di piccole dimensioni e mobili, per offrire al sistema servizi di flessibilità e di bilanciamento e favorire l'ulteriore penetrazione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili rispetto ai mezzi di stoccaggio fissi più grandi. ***Gli Stati membri dovrebbero altresì fornire condizioni di parità agli operatori di mercato più piccoli, in particolare alle comunità di energia rinnovabile, in modo che siano in grado di partecipare al mercato senza affrontare oneri amministrativi o normativi sproporzionati.***

Emendamento 49

Proposta di direttiva Considerando 23

Testo della Commissione

(23) Una maggiore ambizione nel settore del riscaldamento e del raffrescamento è fondamentale per conseguire l'obiettivo generale in materia di energie rinnovabili, dato che questi rappresentano circa la metà del consumo energetico dell'Unione e coprono un'ampia gamma di tecnologie e usi finali negli edifici, nell'industria e nel teleriscaldamento e teleraffrescamento. Per accelerare l'aumento delle energie rinnovabili nel settore del riscaldamento e del raffrescamento, è opportuno vincolare tutti gli Stati membri a un incremento annuo minimo di 1,1 punti percentuali a livello nazionale. Gli Stati membri le cui quote di energia rinnovabile nel settore del riscaldamento e del raffrescamento siano già superiori al 50 % dovrebbero poter continuare ad applicare solo metà del tasso di incremento annuale vincolante e gli Stati membri con una percentuale pari o superiore al 60 % possono considerare tale

Emendamento

(23) Una maggiore ambizione nel settore del riscaldamento e del raffrescamento è fondamentale per conseguire l'obiettivo generale in materia di energie rinnovabili, dato che questi rappresentano circa la metà del consumo energetico dell'Unione e coprono un'ampia gamma di tecnologie e usi finali negli edifici, nell'industria e nel teleriscaldamento e teleraffrescamento. Per accelerare l'aumento delle energie rinnovabili nel settore del riscaldamento e del raffrescamento, è opportuno vincolare tutti gli Stati membri a un incremento annuo minimo di 1,1 punti percentuali a livello nazionale. Gli Stati membri le cui quote di energia rinnovabile nel settore del riscaldamento e del raffrescamento siano già superiori al 50 % dovrebbero poter continuare ad applicare solo metà del tasso di incremento annuale vincolante e gli Stati membri con una percentuale pari o superiore al 60 % possono considerare tale

quota come realizzazione dell'aumento del tasso medio annuo conformemente all'articolo 23, paragrafo 2, lettere b) e c). Dovrebbero inoltre essere stabilite integrazioni specifiche nazionali, ridistribuendo tra gli Stati membri, sulla base del PIL e dell'efficacia in termini di costi, gli sforzi supplementari verso il livello di energie rinnovabili auspicato per il 2030. Un elenco più lungo di misure diverse dovrebbe inoltre essere incluso nella direttiva (UE) 2018/2001 per agevolare l'aumento della quota di energia rinnovabile nel settore del riscaldamento e del raffrescamento. Gli Stati membri possono attuare una o più misure che figurano nell'elenco.

quota come realizzazione dell'aumento del tasso medio annuo conformemente all'articolo 23, paragrafo 2, lettere b) e c). Dovrebbero inoltre essere stabilite integrazioni specifiche nazionali, ridistribuendo tra gli Stati membri, sulla base del PIL e dell'efficacia in termini di costi, gli sforzi supplementari verso il livello di energie rinnovabili auspicato per il 2030 ***e gli Stati membri effettuano, con il coinvolgimento delle autorità locali e regionali, una valutazione del loro potenziale di energia da fonti rinnovabili nel settore del riscaldamento e del raffrescamento nonché dell'uso dell'inevitabile calore o freddo di scarto, nel pieno rispetto del principio dell'"efficienza energetica al primo posto"***. Un elenco più lungo di misure diverse dovrebbe inoltre essere incluso nella direttiva (UE) 2018/2001 per agevolare l'aumento della quota di energia rinnovabile nel settore del riscaldamento e del raffrescamento. Gli Stati membri possono attuare una o più misure che figurano nell'elenco. ***Nell'adottare e attuare tali misure, gli Stati membri dovrebbero garantirne l'accessibilità per tutti i consumatori, in particolare per quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, e disporre l'attuazione in via prioritaria di una quota significativa di misure presso le famiglie a basso reddito a rischio di povertà energetica e nell'edilizia popolare.***

Emendamento 50

Proposta di direttiva Considerando 29

Testo della Commissione

(29) Nel settore dei trasporti dell'Unione, l'uso di combustibili rinnovabili e di energia elettrica da fonti rinnovabili può contribuire alla decarbonizzazione in modo efficace sotto il

Emendamento

(29) Nel settore dei trasporti dell'Unione, l'uso di combustibili rinnovabili e di energia elettrica da fonti rinnovabili può contribuire alla decarbonizzazione in modo efficace sotto il

profilo dei costi e migliorare, tra l'altro, la diversificazione energetica, promuovendo nel contempo l'innovazione, la crescita e l'occupazione nell'economia dell'Unione e riducendo la dipendenza dalle importazioni di energia. Al fine di conseguire l'obiettivo più elevato di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra definito dall'Unione, è opportuno aumentare il livello di energia rinnovabile fornita a tutti i modi di trasporto nell'Unione. La classificazione dell'obiettivo relativo ai trasporti come obiettivo di riduzione dell'intensità dei gas a effetto serra stimolerebbe un maggior uso nei trasporti dei carburanti più efficienti sotto il profilo dei costi e delle prestazioni (in termini di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra). Un obiettivo di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra stimolerebbe inoltre l'innovazione e stabilirebbe un chiaro parametro di riferimento per confrontare i vari tipi di combustibili e l'energia elettrica da fonti rinnovabili in funzione della loro intensità di gas a effetto serra. Oltre a ciò, un obiettivo più ambizioso basato sull'energia per i biocarburanti avanzati e il biogas e l'introduzione di un obiettivo per i combustibili rinnovabili di origine non biologica garantirebbero un maggiore utilizzo dei combustibili rinnovabili con il minor impatto ambientale nei modi di trasporto difficili da elettrificare. Il conseguimento di tali obiettivi dovrebbe essere garantito da obblighi che incombono ai fornitori di combustibili nonché da altre misure incluse previste dal [regolamento (UE) 2021/XXX sull'uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo – FuelEU Maritime e dal regolamento (UE) 2021/XXX sulla garanzia di condizioni di parità per un trasporto aereo sostenibile]. Gli obblighi specifici per i fornitori di carburante per aerei dovrebbero essere stabiliti solo a norma del [regolamento (UE) 2021/XXX sulla garanzia di condizioni di parità per un trasporto aereo sostenibile].

profilo dei costi e migliorare, tra l'altro, la diversificazione energetica, promuovendo nel contempo l'innovazione, la crescita e l'occupazione nell'economia dell'Unione e riducendo la dipendenza dalle importazioni di energia. Al fine di conseguire l'obiettivo più elevato di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra definito dall'Unione, è opportuno aumentare il livello di energia rinnovabile fornita a tutti i modi di trasporto nell'Unione. La classificazione dell'obiettivo relativo ai trasporti come obiettivo di riduzione dell'intensità dei gas a effetto serra stimolerebbe un maggior uso nei trasporti dei carburanti più efficienti sotto il profilo dei costi e delle prestazioni (in termini di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra). Un obiettivo di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra stimolerebbe inoltre l'innovazione e stabilirebbe un chiaro parametro di riferimento per confrontare i vari tipi di combustibili e l'energia elettrica da fonti rinnovabili in funzione della loro intensità di gas a effetto serra. ***Tuttavia, al fine di garantire il conseguimento dell'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, gli Stati membri dovrebbero procedere mediante misure che prevedano obiettivi per i volumi, il contenuto energetico o le emissioni di gas a effetto serra, purché si dimostri che sono state raggiunte la riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra e le quote minime.*** Oltre a ciò, un obiettivo più ambizioso basato sull'energia per i biocarburanti avanzati e il biogas e l'introduzione di un obiettivo per i combustibili rinnovabili di origine non biologica garantirebbero un maggiore utilizzo dei combustibili rinnovabili con il minor impatto ambientale nei modi di trasporto difficili da elettrificare. Il conseguimento di tali obiettivi dovrebbe essere garantito da obblighi che incombono ai fornitori di combustibili nonché da altre misure incluse previste dal [regolamento (UE) 2021/XXX sull'uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio

nel trasporto marittimo – FuelEU Maritime e dal regolamento (UE) 2021/XXX sulla garanzia di condizioni di parità per un trasporto aereo sostenibile]. Gli obblighi specifici per i fornitori di carburante per aerei dovrebbero essere stabiliti solo a norma del [regolamento (UE) 2021/XXX sulla garanzia di condizioni di parità per un trasporto aereo sostenibile].

Emendamento 51

Proposta di direttiva Considerando 30

Testo della Commissione

(30) La mobilità elettrica svolgerà un ruolo essenziale nella decarbonizzazione del settore dei trasporti. Per promuoverne l'ulteriore sviluppo, gli Stati membri dovrebbero istituire un meccanismo di credito che consenta ai gestori di punti di ricarica accessibili al pubblico di contribuire, fornendo energia elettrica da fonti rinnovabili, all'adempimento degli obblighi stabiliti dagli Stati membri per i fornitori di combustibili. È importante che, oltre a sostenere l'energia elettrica nei trasporti attraverso tale meccanismo, gli Stati membri continuino a fissare un elevato livello di ambizione per la decarbonizzazione del loro mix di carburanti liquidi *nel settore* dei trasporti.

Emendamento

(30) La mobilità elettrica svolgerà un ruolo essenziale nella decarbonizzazione del settore dei trasporti. Per promuoverne l'ulteriore sviluppo, gli Stati membri dovrebbero istituire un meccanismo di credito che consenta ai gestori di punti di ricarica accessibili al pubblico *nonché di punti di ricarica privati* di contribuire, fornendo energia elettrica da fonti rinnovabili, all'adempimento degli obblighi stabiliti dagli Stati membri per i fornitori di combustibili. È importante che, oltre a sostenere l'energia elettrica nei trasporti attraverso tale meccanismo, gli Stati membri continuino a fissare un elevato livello di ambizione per la decarbonizzazione del loro mix di carburanti liquidi *principalmente nei settori* dei trasporti *difficili da decarbonizzare, come i settori marittimo e aereo*.

Emendamento 52

Proposta di direttiva Considerando 31

Testo della Commissione

(31) La politica dell'Unione in materia di

Emendamento

(31) La politica dell'Unione in materia di

energie rinnovabili mira a contribuire al conseguimento degli obiettivi in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici in termini di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Nel perseguire tale obiettivo è essenziale contribuire anche al conseguimento di obiettivi ambientali più ampi, in particolare alla prevenzione della perdita di biodiversità, che subisce l'impatto negativo del cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni associato alla produzione di determinati biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa. Da tempo la volontà di dare un contributo al raggiungimento di questi obiettivi climatici e ambientali è profondamente radicata in tutti gli europei, senza distinzioni di età, e nel legislatore dell'Unione. **Di conseguenza le modifiche alle modalità di calcolo dell'obiettivo per i trasporti non dovrebbero incidere sui limiti stabiliti per tenere conto, nel conseguimento di tale obiettivo, da un lato di alcuni combustibili prodotti a partire da colture alimentari e foraggere e dall'altro dei combustibili a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni. Inoltre, per non incentivare l'uso nei trasporti di biocarburanti e biogas prodotti a partire da colture alimentari e foraggere, gli Stati membri dovrebbero continuare a poter scegliere se contabilizzarli o meno ai fini del raggiungimento dell'obiettivo relativo ai trasporti. Se non ne tengono conto possono abbassare di conseguenza l'obiettivo di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra, ipotizzando che i biocarburanti ottenuti da colture alimentari e foraggere consentano di risparmiare il 50 % delle emissioni di gas a effetto serra – un valore pari a quelli generalmente stabiliti in un allegato della presente direttiva per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra delle filiere di produzione più pertinenti dei biocarburanti ottenuti da colture alimentari e foraggere, nonché la soglia minima di riduzione applicabile alla**

energie rinnovabili mira a contribuire al conseguimento degli obiettivi in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici in termini di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Nel perseguire tale obiettivo è essenziale contribuire anche al conseguimento di obiettivi ambientali più ampi, in particolare alla prevenzione della perdita di biodiversità, che subisce l'impatto negativo del cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni associato alla produzione di determinati biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa **a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni.** Da tempo la volontà di dare un contributo al raggiungimento di questi obiettivi climatici e ambientali è profondamente radicata in tutti gli europei, senza distinzioni di età, e nel legislatore dell'Unione. **I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa sostenibili che co-generano proteine preziose per il consumo animale e umano e che sono esenti da deforestazione dovrebbero essere un elemento fondante della decarbonizzazione dei trasporti, entro un limite ragionevole che impedisca impatti negativi indesiderati sulla disponibilità di risorse alimentari e foraggere.** Gli Stati membri dovrebbero **essere messi su un piano di parità in merito al loro utilizzo di tali biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa sostenibili per conseguire il livello più elevato di riduzione delle emissioni, sulla base di un limite comune.**

maggior parte degli impianti che producono tali biocarburanti.

Emendamento 53

Proposta di direttiva Considerando 35

Testo della Commissione

(35) Per garantire una maggiore efficacia ambientale dei criteri unionali di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i combustibili solidi da biomassa negli impianti che producono riscaldamento, elettricità e raffrescamento, la soglia minima di applicabilità di tali criteri dovrebbe essere abbassata dagli attuali 20 MW a **5 MW**.

Emendamento

(35) Per garantire una maggiore efficacia ambientale dei criteri unionali di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i combustibili solidi da biomassa negli impianti che producono riscaldamento, elettricità e raffrescamento, la soglia minima di applicabilità di tali criteri dovrebbe essere abbassata dagli attuali 20 MW a **10 MW a partire dal 2027**.

Emendamento 54

Proposta di direttiva Considerando 36

Testo della Commissione

(36) La direttiva (UE) 2018/2001 ha rafforzato il quadro di sostenibilità e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra delle bioenergie fissando criteri per tutti i settori di uso finale. Stabilisce norme specifiche per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa prodotti a partire da biomassa forestale, imponendo la sostenibilità delle operazioni di raccolta e la contabilizzazione delle emissioni associate al cambiamento della destinazione d'uso dei terreni. Per conseguire una maggiore protezione degli habitat particolarmente ricchi di biodiversità e di carbonio, quali foreste primarie, foreste ad elevata biodiversità, praterie e torbiere, è opportuno introdurre esclusioni e limitazioni all'approvvigionamento di biomassa

Emendamento

(36) La direttiva (UE) 2018/2001 ha rafforzato il quadro di sostenibilità e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra delle bioenergie fissando criteri per tutti i settori di uso finale. Stabilisce norme specifiche per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa prodotti a partire da biomassa forestale, imponendo la sostenibilità delle operazioni di raccolta e la contabilizzazione delle emissioni associate al cambiamento della destinazione d'uso dei terreni. Per conseguire una maggiore protezione degli habitat particolarmente ricchi di biodiversità e di carbonio, quali foreste primarie, foreste ad elevata biodiversità, praterie e torbiere, è opportuno introdurre esclusioni e limitazioni all'approvvigionamento di biomassa

forestale da tali zone, in linea con l'approccio per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa ottenuti a partire da biomassa agricola. ***Inoltre i criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovrebbero applicarsi anche agli impianti esistenti basati sulla biomassa per garantire che la produzione di bioenergia al loro interno porti a una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra rispetto all'energia prodotta a partire da combustibili fossili.***

Emendamento 55

Proposta di direttiva Considerando 37

Testo della Commissione

(37) Al fine di ridurre gli oneri amministrativi per i produttori di combustibili rinnovabili e di carburanti derivanti da carbonio riciclato e per gli Stati membri, laddove la Commissione abbia riconosciuto, mediante un atto di esecuzione, che i sistemi volontari o nazionali forniscono prove o dati accurati sulla conformità ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nonché ad altri requisiti stabiliti nella presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero accettare i risultati della certificazione rilasciata da tali sistemi nell'ambito del riconoscimento della Commissione. Al fine di ridurre l'onere gravante sugli impianti di piccole dimensioni, gli Stati membri dovrebbero istituire un meccanismo di verifica semplificato per gli impianti di potenza compresa tra **5 e 10 MW**.

Emendamento 56

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 1 – lettera a

forestale da tali zone, ***quando si raccoglie la biomassa da paesi che non soddisfano i criteri di raccolta a livello nazionale o subnazionale o senza sistemi di gestione in vigore a livello di zona di approvvigionamento forestale*** in linea con l'approccio per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa ottenuti a partire da biomassa agricola.

Emendamento

(37) Al fine di ridurre gli oneri amministrativi per i produttori di combustibili rinnovabili e di carburanti derivanti da carbonio riciclato e per gli Stati membri, laddove la Commissione abbia riconosciuto, mediante un atto di esecuzione, che i sistemi volontari o nazionali forniscono prove o dati accurati sulla conformità ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nonché ad altri requisiti stabiliti nella presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero accettare i risultati della certificazione rilasciata da tali sistemi nell'ambito del riconoscimento della Commissione. Al fine di ridurre l'onere gravante sugli impianti di piccole dimensioni, gli Stati membri dovrebbero istituire, ***a partire dal 1° gennaio 2027***, un meccanismo di verifica semplificato per gli impianti di potenza compresa tra **10 e 20 MW**.

Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 2 – paragrafo 2 – punto 36

Testo della Commissione

(36) "combustibili rinnovabili di origine non biologica": i combustibili liquidi e gassosi il cui contenuto energetico proviene da fonti rinnovabili ***diverse dalla biomassa***;

Emendamento

(36) "combustibili rinnovabili di origine non biologica": i combustibili liquidi e gassosi il cui contenuto energetico proviene da fonti rinnovabili;

Emendamento 57

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera c – punto 14 sexdecies bis (nuovo)

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 2 – paragrafo 2 – punto 14

Testo della Commissione

Emendamento

14 sexdecies bis) "impianti strategici di transizione energetica": tutti gli impianti di trasmissione dell'energia necessari per la connessione e l'integrazione delle fonti energetiche rinnovabili;

Emendamento 58

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera c – punto 14 sexdecies ter (nuovo)

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 2 – paragrafo 2 – punto 14

Testo della Commissione

Emendamento

14 sexdecies ter) "efficienza energetica al primo posto": il principio dell'efficienza energetica al primo posto definito all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) 2018/1999;

Emendamento 59

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 - lettera c – punto 14 sexdecies quater (nuovo)

Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 2 – paragrafo 2 – punto 14

Testo della Commissione

Emendamento

**14 sexdecies quater) "progetto comune":
qualsiasi impresa comune, di natura
giuridica, tecnica o finanziaria, costituita
tra regioni, enti locali o Stati membri per
la produzione di energia da fonti
rinnovabili che non sarebbe possibile
senza tale cooperazione;**

Emendamento 60

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera c – punto 14 sexdecies quinquies (nuovo)

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 2 – paragrafo 2 – punto 14

Testo della Commissione

Emendamento

**14 sexdecies quinquies) "batteria
comunitaria", una batteria ricaricabile
autonoma con una capacità nominale
superiore a 50 kWh, idonea per
l'installazione e l'uso in un ambiente
residenziale, commerciale o industriale e
di proprietà di diversi azionisti o membri
di una Comunità di energia rinnovabile,
autoconsumatori di energia rinnovabile
che agiscono congiuntamente o di una
società comunitaria di energia
rinnovabile;**

Emendamento 61

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera c – punto 18 ter bis(nuovo)

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 2 – paragrafo 2 – punto 18

Testo della Commissione

Emendamento

**18 ter bis) "combustibili a basso
tenore di carbonio": i combustibili liquidi
e gassosi prodotti a partire da materie**

prime di origine non rinnovabile;

Emendamento 62

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera c – punto 22 bis bis (nuovo)

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 2 – paragrafo 2 – punto 22

Testo della Commissione

Emendamento

**22 bis bis) "biomassa da foreste":
biomassa prodotta a partire dalla
silvicoltura, nonché da residui di origine
forestale industriale; gli Stati membri
possono classificare la biomassa come
biomassa primaria a rischio in sede di
attuazione della presente direttiva a livello
nazionale laddove il suo utilizzo ai fini
energetici può presentare un rischio
elevato per le pratiche regionali di
gestione sostenibile delle foreste.**

Emendamento 63

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera c – punto 22 bis ter (nuovo)

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 2 – paragrafo 2 – punto 22

Testo della Commissione

Emendamento

**22 bis ter) "biomassa agricola":
residui e rifiuti generati da attività
agricole e derivanti dalla produzione,
dalla manutenzione e dalla
trasformazione di prodotti agricoli, rifiuti
animali e rifiuti della trasformazione
alimentare;**

Emendamento 64

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) il punto 16 è sostituito dal seguente:

***"16) "comunità di energia rinnovabile":
persona giuridica***

(a) che, conformemente al diritto nazionale applicabile, si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che appartengono e sono sviluppati dal soggetto giuridico in questione;

(b) i cui azionisti o membri sono persone fisiche, PMI o enti locali e regionali, compresi le amministrazioni comunali;

(c) il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari;"

Emendamento 65

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera a
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono collettivamente a far sì che la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia dell'Unione nel 2030 sia almeno pari al **40 %**;

1. Gli Stati membri provvedono collettivamente a far sì che la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia dell'Unione nel 2030 sia almeno pari al **45 %; poiché la produzione di energia rinnovabile avviene spesso a livello locale e regionale e dipende dalle PMI locali e regionali, gli Stati membri devono coinvolgere**

*pienamente le autorità locali e regionali
nella definizione degli obiettivi e nel
sostegno alle misure politiche.*

Emendamento 66

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 – lettera b

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri adottano misure volte a garantire che l'energia da biomassa sia prodotta in modo tale da ridurre al minimo indebiti effetti di distorsione sul mercato delle materie prime della biomassa e le ripercussioni negative sulla biodiversità. A tal fine **tengono conto della gerarchia dei rifiuti** di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE e **del principio dell'uso a cascata** di cui al terzo comma.

Emendamento

3. Gli Stati membri adottano misure volte a garantire che l'energia da biomassa sia prodotta, in modo tale da ridurre al minimo indebiti effetti di distorsione sul mercato delle materie prime della biomassa e le ripercussioni negative sulla biodiversità **o sul clima, nei loro regimi di sostegno**. A tal fine **si applica (come utilizzata nella direttiva) (invece di "attua") la gerarchia dei rifiuti** di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE e **dell'orientamento** dell'uso a cascata di cui al terzo comma.

Emendamento 67

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 – lettera b

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera a – punto i

Testo della Commissione

(i) l'uso di tronchi da sega e da impiallacciatura, ceppi e radici per produrre energia;

Emendamento

soppresso

Emendamento 68

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 – lettera b

Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera a – punto iii

Testo della Commissione

Emendamento

(iii) pratiche non conformi all'atto delegato di cui al terzo comma;

soppresso

Emendamento 69

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 – lettera b

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

(b) A decorrere dal 31 dicembre 2026 e fatti salvi gli obblighi di cui al primo comma, gli Stati membri non concedono alcun sostegno alla produzione di energia elettrica da biomassa forestale in impianti per la produzione di sola energia elettrica, a meno che tale energia elettrica non soddisfi almeno una delle seguenti condizioni:

(b) A decorrere dal 31 dicembre 2026 e fatti salvi gli obblighi di cui al primo comma, gli Stati membri non concedono alcun **nuovo regime di** sostegno alla produzione di energia elettrica da biomassa forestale in impianti per la produzione di sola energia elettrica, a meno che tale energia elettrica non soddisfi almeno una delle seguenti condizioni:

Emendamento 70

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 – lettera b

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii) è prodotta **applicando la** cattura e **lo** stoccaggio della **CO₂** da biomassa e soddisfa i requisiti di cui all'articolo 29, paragrafo 11, secondo comma.

ii) è prodotta **in un impianto che ha intrapreso una valutazione per dimostrare la sua preparazione all'applicazione della** cattura e **dello** stoccaggio della **CO₂** da biomassa e soddisfa i requisiti di cui all'articolo 29, paragrafo 11, secondo comma.

Emendamento 71

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 – lettera b

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera b – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

ii bis) la cogenerazione non è tecnicamente realizzabile o non è commercialmente sostenibile;

Emendamento 72

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 – lettera b

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera b – punto ii ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

ii ter) l'interruzione del sostegno determinerebbe la sostituzione dell'impianto con uno a base fossile;

Emendamento 73

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 – lettera b

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera b – punto ii quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

ii quater) è prodotta in un impianto che rientra in un regime di sostegno destinato a eliminare il rischio di sicurezza dell'approvvigionamento o a garantire la stabilità della rete e soddisfa i requisiti pertinenti di cui all'articolo 29, paragrafo 11;

Emendamento 74

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 – lettera b

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera b – punto ii quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(ii quater) è prodotta in una zona in cui non è presente alcuna domanda commerciale di calore.

Emendamento 75

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 – lettera b

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Entro un anno dal [data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa], la Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 35 sulle modalità di applicazione del principio dell'uso a cascata per la biomassa, in particolare su come ridurre al minimo l'uso di legname tondo di qualità per la produzione di energia, con particolare attenzione ai regimi di sostegno e tenendo debitamente conto delle specificità nazionali.

soppresso

Emendamento 76

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 – lettera b

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 4

Testo della Commissione

Emendamento

Entro il 2026 la Commissione presenta una relazione sull'impatto dei regimi nazionali di sostegno alla biomassa, incluso sulla biodiversità e sulle possibili distorsioni del mercato, ***e valuta la possibilità di ulteriori limitazioni per quanto riguarda i regimi di sostegno alla biomassa forestale.***

Entro il 2026 la Commissione presenta una relazione sull'impatto dei regimi nazionali di sostegno alla biomassa, incluso sulla biodiversità e sulle possibili distorsioni del mercato, ***sulla massimizzazione della produzione di energia a partire dalla bioenergia, come raccomandato dall'Agenzia internazionale per l'energia***

nell'Unione europea nel suo piano in 10 punti per ridurre di oltre un terzo la dipendenza dalle forniture russe, sostenendo nel contempo il Green Deal europeo, e sull'aumento della produzione di biometano da fonti sostenibili di biomassa, in particolare la biomassa agricola, come raccomandato dalla Commissione europea nella comunicazione dal titolo "REPowerEU: azione europea comune per un'energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili";

Emendamento 77

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera c
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 3 – paragrafo 4 bis

Testo della Commissione

4 bis. Gli Stati membri istituiscono un quadro, che può comprendere regimi di sostegno e misure che facilitano il ricorso ad accordi di compravendita di energia rinnovabile, che consente una diffusione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili a un livello coerente con il contributo nazionale dello Stato membro di cui al paragrafo 2 e a un ritmo compatibile con le traiettorie indicative di cui all'articolo 4, lettera a), punto 2), del regolamento (UE) 2018/1999. Il quadro affronta in particolare gli ostacoli, in particolare quelli relativi alle procedure di autorizzazione, che ancora si frappongono **al raggiungimento di un livello elevato di fornitura di energia elettrica** da fonti rinnovabili. Nell'elaborare tale quadro, gli Stati membri tengono conto dell'energia elettrica da fonti rinnovabili supplementare necessaria per soddisfare la domanda nei settori dei trasporti, dell'industria, dell'edilizia, del riscaldamento e del raffrescamento e per la produzione di combustibili rinnovabili di

Emendamento

4 bis. Gli Stati membri istituiscono un quadro, che può comprendere regimi di sostegno e misure che facilitano il ricorso ad accordi di compravendita di energia rinnovabile, che consente una diffusione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili a un livello coerente con il contributo nazionale dello Stato membro di cui al paragrafo 2 e a un ritmo compatibile con le traiettorie indicative di cui all'articolo 4, lettera a), punto 2), del regolamento (UE) 2018/1999. Il quadro affronta in particolare gli ostacoli, **che ancora si frappongono al raggiungimento un livello elevato di fornitura di energia elettrica da fonti rinnovabili** in particolare quelli relativi alle procedure di autorizzazione, **e allo sviluppo delle necessarie reti di trasmissione di energia e di impianti strategici di transizione energetica, e garantire segnali di prezzo lungo termine per le decisioni di investimento, compresi gli investimenti nell'adeguatezza, stabilità e flessibilità del sistema attraverso procedure di gara competitive, trasparenti**

origine *non biologica*.

e non discriminatorie, che prevedono una remunerazione dei destinatari aggiudicati basata sui prezzi di mercato. I progetti in materia di energia rinnovabile e le relative reti di trasmissione che sono di interesse strategico ricevono un trattamento prioritario grazie a una procedura semplificata di rilascio delle autorizzazioni. Nell'elaborare tale quadro, gli Stati membri tengono conto dell'energia elettrica da fonti rinnovabili supplementare necessaria per soddisfare la domanda nei settori dei trasporti, dell'industria, dell'edilizia, del riscaldamento e del raffrescamento e per la produzione di combustibili rinnovabili di origine *non biologica*. *Gli Stati membri e le rispettive amministrazioni secondarie competenti si adoperano per promuovere le tecnologie di produzione di energia rinnovabile più sostenibili, ad esempio valutando l'impronta di carbonio incorporato dei progetti e applicando le migliori pratiche in materia di sostenibilità nello sviluppo dei progetti stessi.*

Emendamento 78

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera a

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Con riguardo alle lettere a), b) o c) del primo comma, per il calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo, il gas e l'energia elettrica da fonti rinnovabili sono presi in considerazione una sola volta. L'energia prodotta a partire da combustibili rinnovabili di origine non biologica è contabilizzata nel settore – energia elettrica, riscaldamento e raffrescamento o trasporti – in cui è consumata.

Emendamento

Con riguardo alle lettere a), b) o c) del primo comma, per il calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo, il gas e l'energia elettrica da fonti rinnovabili sono presi in considerazione una sola volta. L'**elettricità** e l'energia prodotta a partire da combustibili rinnovabili di origine non biologica è contabilizzata nel settore – energia elettrica, riscaldamento e raffrescamento o trasporti – **e conteggiata nello Stato membro** in cui è consumata **solo se è stato precedentemente**

concordato un trasferimento statistico, un progetto comune o un regime di sostegno comune tra gli Stati membri coinvolti. In caso contrario, qualora i combustibili rinnovabili di origine non biologica siano consumati da uno Stato membro diverso da quello che li produce, un livello minimo di energia è computato nello Stato membro in cui essa è prodotta.

Emendamento 79

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4 – lettera a

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 9 – paragrafo 1 bis

Testo della Commissione

1 bis. Entro il 31 dicembre 2025 ciascuno Stato membro concorda l'istituzione di almeno un progetto comune con uno o più Stati membri per la produzione di energia da fonti rinnovabili. L'accordo e la data in cui si prevede che il progetto diventi operativo sono notificati alla Commissione. Tale obbligo è considerato soddisfatto per gli Stati membri coinvolti in progetti finanziati con contributi nazionali nell'ambito del meccanismo unionale di finanziamento dell'energia rinnovabile istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1294 della Commissione²⁵.

Emendamento

1 bis. Entro il 31 dicembre 2025 ciascuno Stato membro concorda l'istituzione di almeno un progetto comune con uno o più Stati membri per la produzione di energia da fonti rinnovabili. ***Una cooperazione di questo tipo che prevede l'elaborazione e l'attuazione di tale progetto comune dovrebbe coinvolgere le autorità locali e regionali e gli operatori privati.*** L'accordo e la data in cui si prevede che il progetto diventi operativo sono notificati alla Commissione. Tale obbligo è considerato soddisfatto per gli Stati membri coinvolti in progetti finanziati con contributi nazionali nell'ambito del meccanismo unionale di finanziamento dell'energia rinnovabile istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1294 della Commissione²⁵. ***Le autorità locali e regionali che partecipano a progetti transfrontalieri, comprese le strutture comuni come le euroregioni e i GECT, dovrebbero altresì essere ammissibili al sostegno finanziario e all'assistenza tecnica.***

²⁵ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1294 della Commissione, del 15

²⁵ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1294 della Commissione, del 15

settembre 2020, sul meccanismo unionale di finanziamento dell'energia rinnovabile (GU L 303 del 17.9.2020, pag. 1).

settembre 2020, sul meccanismo unionale di finanziamento dell'energia rinnovabile (GU L 303 del 17.9.2020, pag. 1).

Emendamento 80

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4 – lettera b

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 9 – paragrafo 7 bis

Testo della Commissione

7 bis. Gli Stati membri costieri dovrebbero cooperare per definire congiuntamente la quantità di energia da fonti rinnovabili offshore che intendono produrre nel bacino marittimo in questione entro il 2050, con traguardi intermedi nel 2030 e nel 2040. Essi tengono conto delle specificità e dello sviluppo di ciascuna regione, del potenziale di energia rinnovabile offshore del bacino marittimo e dell'importanza di garantire la relativa pianificazione della rete integrata. Gli Stati membri comunicano detta quantità negli aggiornamenti dei piani nazionali per l'energia e il clima presentati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999.

Emendamento

7 bis. Gli Stati membri costieri dovrebbero cooperare per definire congiuntamente ***e assegnare uno spazio adeguato nel rispettivo piano di gestione dello spazio marittimo*** per la quantità di energia da fonti rinnovabili offshore ***e le relative infrastrutture*** che intendono produrre nel bacino marittimo in questione entro il 2050, con traguardi intermedi nel 2030 e nel 2040. Essi ***facilitano la coesistenza con le attività marittime e*** tengono conto della protezione ambientale e paesaggistica, delle specificità e dello sviluppo di ciascuna regione, ***soprattutto delle attività che già avvengono nell'area interessata, la realtà socioeconomica, e il possibile danno all'ambiente, la fattibilità tecnica ed economica delle infrastrutture della rete di trasmissione***, del potenziale di energia rinnovabile offshore del bacino marittimo e dell'importanza di garantire la relativa pianificazione della rete integrata ***e di rispettare la legislazione ambientale dell'Unione. A tal fine, occorrerebbe rafforzare la cooperazione in materia di pianificazione regionale per rotte marittime, pesca, aree protette e ristrette e infrastrutture energetiche; migliorare la collaborazione tra ricerca privata e pubblica; allevare il dialogo tra le istituzioni pubbliche competenti e svolgere ogni altra azione opportuna.*** Gli Stati membri comunicano detta quantità negli aggiornamenti dei piani nazionali per l'energia e il clima presentati a norma

Emendamento 81

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4 – lettera b

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 9 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Per garantire la gestione sostenibile dello spazio marittimo e delle coste e sbloccare il potenziale delle energie rinnovabili offshore, gli Stati membri costieri utilizzano la procedura di pianificazione dello spazio marittimo accompagnata da un solido approccio alla partecipazione pubblica che permetta che le opinioni dei portatori di interessi e delle comunità costiere coinvolte siano prese in considerazione in una fase iniziale. Al fine di aumentare l'ampia accettazione dell'opinione pubblica, gli Stati membri assicurano la possibilità di includere le comunità di energia rinnovabile in progetti di cooperazione congiunta sulle energie rinnovabili offshore.

Emendamento 82

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4 – lettera b

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 9 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Per ridurre la complessità, aumentare l'efficienza e la trasparenza e contribuire a migliorare la cooperazione tra gli Stati membri, deve essere istituito un punto di contatto unico ("sportello unico") per ciascun corridoio prioritario di reti offshore, agevolando la procedura di rilascio dell'autorizzazione per i progetti

di interesse comune sull'energia rinnovabile offshore.

Emendamento 83

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5 – lettera c

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 15 – paragrafo 8 – comma 2 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

A seguito della valutazione degli Stati membri di cui al primo comma, la Commissione analizza gli ostacoli agli accordi di compravendita di energia elettrica a lungo termine e, in particolare, alla diffusione di accordi transfrontalieri di compravendita di energia elettrica rinnovabile, ed emana orientamenti sull'eliminazione di tali ostacoli;

Emendamento 84

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5 – lettera d

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 15 – paragrafo 9 – comma 2 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri presentano una valutazione della loro procedura di autorizzazione e le misure di miglioramento da adottare in linea con gli orientamenti contenuti nell'aggiornamento del piano nazionale integrato per l'energia e il clima di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1999, secondo la procedura e il calendario stabiliti in tale articolo.

Emendamento 85

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5 – lettera d
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 15 – paragrafo 9 – comma 3 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri sono tenuti a elaborare procedure di pianificazione strategica per individuare i terreni disponibili per la diffusione di progetti di energia rinnovabile, in particolare i terreni degradati e i terreni disponibili per molteplici utilizzi, ad esempio i terreni agricoli e i corpi idrici interni dove possono essere realizzati progetti di energia rinnovabile.

Emendamento 86

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 – lettera d
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 15 – paragrafo 9 – comma 4 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione valuta le misure di miglioramento e attribuisce un punteggio agli indicatori chiave di prestazione degli Stati membri. Le informazioni dovrebbero essere disponibili pubblicamente. La Commissione introduce incentivi per gli Stati membri cui è attribuito un punteggio più alto conformemente alla valutazione degli indicatori chiave di prestazione, compreso l'accesso prioritario ai fondi dell'UE destinati ai progetti di energia rinnovabile.

Emendamento 87

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 15 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Al fine di promuovere la produzione e l'uso di energia rinnovabile nel settore dell'edilizia, gli Stati membri fissano un obiettivo indicativo per la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo di energia finale nel loro settore edile nel 2030 che sia coerente con un obiettivo indicativo di una quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo di energia finale dell'Unione nel 2030 del settore dell'edilizia pari almeno al 49 %.

L'obiettivo nazionale è espresso in termini di quota nel consumo di energia finale nazionale ed è calcolato secondo la metodologia di cui all'articolo 7. Gli aggiornamenti dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima presentati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999 includono l'obiettivo degli Stati membri e informazioni su come intendono raggiungerlo.

Emendamento

1. Al fine di promuovere la produzione e l'uso di energia rinnovabile nel settore dell'edilizia, gli Stati membri fissano un obiettivo indicativo per la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo di energia finale nel loro settore edile nel 2030 che sia coerente con un obiettivo indicativo di una quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo di energia finale dell'Unione nel 2030 del settore dell'edilizia pari almeno al 49 %.

L'obiettivo nazionale è espresso in termini di quota nel consumo di energia finale nazionale ed è calcolato secondo la metodologia di cui all'articolo 7, ***anche nel calcolo della quota di consumo finale di energia elettrica da fonti rinnovabili comprendente l'autoconsumo, le comunità energetiche e la quota di energia rinnovabile nel mix di energia elettrica.*** Gli aggiornamenti dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima presentati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999 includono l'obiettivo degli Stati membri e informazioni su come intendono raggiungerlo.

Emendamento 88

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 15 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Nelle regolamentazioni e nei codici in materia edilizia e, se del caso, nei rispettivi regimi di sostegno gli Stati membri introducono misure volte ad aumentare la quota di energia elettrica e di riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili nel parco immobiliare, prevedendo tra l'altro misure nazionali relative a incrementi sostanziali

Emendamento

2. Nelle regolamentazioni e nei codici in materia edilizia e, se del caso, nei rispettivi regimi di sostegno gli Stati membri introducono misure volte ad aumentare la quota di energia elettrica e di riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili nel parco immobiliare, prevedendo tra l'altro misure nazionali relative a incrementi sostanziali

dell'autoconsumo di energia rinnovabile, alle comunità di energia rinnovabile e allo stoccaggio dell'energia a livello locale, in combinazione con miglioramenti dell'efficienza energetica relativi alla cogenerazione e all'edilizia passiva, a energia quasi zero e **a energia zero**.

dell'autoconsumo di energia rinnovabile, alle comunità di energia rinnovabile, **alla condivisione dell'energia rinnovabile a livello locale** e allo stoccaggio dell'energia a livello locale, in combinazione con miglioramenti dell'efficienza energetica relativi alla cogenerazione e all'edilizia passiva, a energia quasi zero e **a energia zero**.

Emendamento 89

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 15 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Per conseguire la quota indicativa di energia rinnovabile di cui **al paragrafo 1**, gli Stati membri promuovono l'uso di sistemi e di apparecchiature per il riscaldamento e il raffrescamento da rinnovabili. A tal fine gli Stati membri utilizzano tutti gli incentivi, gli strumenti e le misure adeguati quali, tra gli altri, le etichette energetiche sviluppate a norma del regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁶, gli attestati di prestazione energetica ai sensi della direttiva 2010/31/UE, o altre certificazioni o norme adeguate sviluppate a livello nazionale o **dell'Unione**, e garantiscono che siano fornite un'informazione e una consulenza appropriate sulle alternative ad alta efficienza energetica basate sulle rinnovabili, nonché sugli strumenti finanziari e sugli incentivi disponibili al fine di favorire l'aumento del tasso di sostituzione dei vecchi impianti di riscaldamento e il passaggio a soluzioni basate sulle energie rinnovabili.

Emendamento

4. Per conseguire la quota indicativa di energia rinnovabile di cui **ai paragrafi 1 e 3**, gli Stati membri promuovono l'uso di sistemi e di apparecchiature **efficienti** per il riscaldamento e il raffrescamento da rinnovabili, **compresi i sistemi intelligenti di riscaldamento e raffrescamento basati su fonti rinnovabili, nonché le risorse energetiche decentralizzate intelligenti negli edifici**. A tal fine gli Stati membri utilizzano tutti gli incentivi, gli strumenti e le misure adeguati quali, tra gli altri, le etichette energetiche sviluppate a norma del regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁶, gli attestati di prestazione energetica ai sensi della direttiva 2010/31/UE, o altre certificazioni o norme adeguate sviluppate a livello nazionale o **dell'Unione**, e garantiscono che siano fornite un'informazione e una consulenza appropriate sulle alternative ad alta efficienza energetica basate sulle rinnovabili, nonché sugli strumenti finanziari e sugli incentivi disponibili al fine di favorire l'aumento del tasso di sostituzione dei vecchi impianti di riscaldamento e il passaggio a soluzioni

basate sulle energie rinnovabili.

²⁶ Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1).

²⁶ Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1).

Emendamento 90

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo)
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 15 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) È inserito l'articolo seguente:

"Articolo 15 ter

"Valutazione e pianificazione integrate delle risorse energetiche rinnovabili"

Gli Stati membri effettuano una mappatura e una pianificazione integrate per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili nel loro territorio in coordinamento con tutte le pertinenti autorità nazionali, regionali e locali.

La mappatura e la pianificazione integrate di cui al paragrafo 1 tengono altresì conto degli impianti di stoccaggio dell'energia necessari per garantire una penetrazione stabile e resiliente delle energie rinnovabili, con particolare riguardo a elementi quali le variazioni stagionali e i periodi di scarsità di energia.

Nell'individuare le zone più adatte alla diffusione delle energie rinnovabili, gli Stati membri stabiliscono diversi livelli di priorità tenendo in considerazione sia la disponibilità della risorsa energetica sia la protezione ambientale e della biodiversità nonché gli effetti sulle comunità locali e

le attività preesistenti. Gli Stati membri possono facilitare la diffusione di progetti nelle zone indicate come della massima priorità tramite la procedura autorizzativa di cui all'articolo 16, paragrafo 6, senza che ciò osti all'articolo 16, paragrafo 7.";

Emendamento 91

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 18 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri assicurano che gli installatori e i progettisti di qualsiasi tipo di sistema di riscaldamento e raffrescamento nell'edilizia, nell'industria e nell'agricoltura, e gli installatori di sistemi solari fotovoltaici abbiano a disposizione sistemi di certificazione. Tali sistemi possono tener conto, se del caso, dei sistemi e delle strutture esistenti e si basano sui criteri indicati nell'allegato IV. Ogni Stato membro riconosce le certificazioni rilasciate dagli altri Stati membri conformemente ai predetti criteri.

Emendamento

3. Gli Stati membri assicurano che gli installatori e i progettisti di qualsiasi tipo di sistema di riscaldamento e raffrescamento nell'edilizia, nell'industria e nell'agricoltura, e gli installatori di **sistemi solari, termici e fotovoltaici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, compresi i sistemi di stoccaggio e di gestione attiva della domanda**, abbiano a disposizione sistemi di certificazione. Tali sistemi possono tener conto, se del caso, dei sistemi e delle strutture esistenti e si basano sui criteri indicati nell'allegato IV. Ogni Stato membro riconosce le certificazioni rilasciate dagli altri Stati membri conformemente ai predetti criteri.

Emendamento 92

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 18 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri assicurano la disponibilità di un numero congruo di installatori formati e qualificati per i sistemi di riscaldamento e raffrescamento che utilizzano fonti rinnovabili affinché le

Emendamento

Gli Stati membri assicurano la disponibilità di un numero congruo di installatori formati e qualificati per i sistemi di riscaldamento e raffrescamento che utilizzano fonti rinnovabili, **i sistemi**

tecnologie pertinenti possano fornire il riscaldamento e il raffrescamento da fonti rinnovabili supplementari necessari per contribuire all'aumento della quota di energia rinnovabile nel settore del riscaldamento e raffrescamento previsto all'articolo 23.

termici e fotovoltaici solari, i sistemi geotermici a bassa entalpia, le pompe di calore e i sistemi di stoccaggio e gestione attiva della domanda affinché le tecnologie pertinenti possano fornire il riscaldamento e il raffrescamento da fonti rinnovabili supplementari necessari per contribuire all'aumento della quota di energia rinnovabile nel settore del riscaldamento e raffrescamento previsto all'articolo 23, ***nell'edilizia come indicato all'articolo 15 bis e per l'energia rinnovabile nei trasporti come indicato all'articolo 25, nonché all'obiettivo complessivo relativo all'energia rinnovabile di cui all'articolo 3.***

Emendamento 93

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 18 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione

Affinché vi siano abbastanza installatori e progettisti, gli Stati membri assicurano la disponibilità di un numero sufficiente di programmi di formazione per il conseguimento di qualifiche o certificazioni relative alle tecnologie di riscaldamento e raffrescamento rinnovabili e alle soluzioni innovative più recenti nel settore. Gli Stati membri prevedono misure per promuovere la partecipazione a tali programmi, in particolare da parte di piccole e medie imprese e liberi professionisti. Possono concludere accordi volontari con i venditori e i fornitori delle tecnologie in questione per la formazione di un numero sufficiente di installatori – che può essere basato sulle stime di vendita – relativamente alle tecnologie e alle soluzioni innovative più recenti disponibili sul mercato.

Emendamento

Affinché vi siano abbastanza installatori e progettisti, gli Stati membri ***o le rispettive autorità regionali e locali competenti,*** assicurano la disponibilità di un numero sufficiente di programmi di formazione per il conseguimento di qualifiche o certificazioni relative alle tecnologie di riscaldamento e raffrescamento rinnovabili, ***alle tecnologie di stoccaggio*** e alle soluzioni innovative più recenti nel settore, ***comprese le infrastrutture.*** Gli Stati membri prevedono misure per promuovere la partecipazione a tali programmi, in particolare da parte di piccole e medie imprese e liberi professionisti. Possono concludere accordi volontari con i venditori e i fornitori delle tecnologie in questione per la formazione di un numero sufficiente di installatori – che può essere basato sulle stime di vendita – relativamente alle tecnologie e alle soluzioni innovative più recenti disponibili

sul mercato.

Emendamento 94

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 18 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Entro il 31 dicembre 2025, la Commissione valuta la disponibilità di installatori formati e qualificati di tecnologie per le energie rinnovabili necessaria a coprire la domanda di posti di lavoro a livello di Stato membro. Ove necessario, la Commissione avanza raccomandazioni agli Stati membri per ridurre qualsiasi carenza nella disponibilità di lavoratori formati; tali raccomandazioni sono rese pubbliche.

Emendamento 95

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8 – lettera a – lettera i

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

A tale fine gli Stati membri assicurano che, su richiesta di un produttore di energia da **fonti** rinnovabili, sia rilasciata una garanzia di origine. ***Gli Stati membri possono provvedere affinché siano emesse garanzie di origine per l'energia da fonti non rinnovabili.*** Il rilascio della garanzia di origine può essere subordinato a un limite minimo di potenza. La garanzia di origine corrisponde ad una quantità standard di 1 Mwh. Per ogni unità di energia prodotta non può essere rilasciata più di una garanzia di origine.

A tale fine gli Stati membri assicurano che, su richiesta di un produttore di energia da fonti rinnovabili, sia rilasciata una garanzia di origine. Il rilascio della garanzia di origine può essere subordinato a un limite minimo di potenza. La garanzia di origine corrisponde ad una quantità standard di 1 Mwh. Per ogni unità di energia prodotta non può essere rilasciata più di una garanzia di origine.

Emendamento 96

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 10

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 20 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri impongono ai gestori del sistema di trasmissione e del sistema di distribuzione sul loro territorio l'obbligo di mettere a disposizione le informazioni sulla quota di energia elettrica da fonti rinnovabili e sul tenore di emissioni di gas a effetto serra dell'energia elettrica fornita in ogni zona di offerta nel modo più accurato possibile e il più possibile in tempo reale, ***ma a intervalli temporali non superiori all'ora***, con previsioni ove disponibili. Queste informazioni sono messe a disposizione in un formato digitale ***che assicuri che possano essere utilizzate dai*** partecipanti al mercato dell'energia elettrica, dagli aggregatori, dai consumatori e dagli utenti finali e che possano essere lette da dispositivi elettronici di comunicazione quali sistemi di misurazione intelligenti, punti di ricarica per veicoli elettrici, sistemi di riscaldamento e raffrescamento e sistemi di gestione dell'energia nell'edilizia.

Emendamento

1. Gli Stati membri impongono ai gestori del sistema di trasmissione e del sistema di distribuzione sul loro territorio l'obbligo di mettere a disposizione le informazioni sulla quota di energia elettrica da fonti rinnovabili e sul tenore di emissioni di gas a effetto serra dell'energia elettrica fornita in ogni zona di offerta nel modo più accurato possibile e il più possibile in tempo reale, con previsioni ove disponibili. Queste informazioni sono messe a disposizione in un formato digitale ***in modo da consentirne l'utilizzo da parte dei*** partecipanti al mercato dell'energia elettrica, degli aggregatori, dei consumatori e degli utenti finali e far sì che possano essere lette da dispositivi elettronici di comunicazione quali sistemi di misurazione intelligenti, punti di ricarica per veicoli elettrici, sistemi di riscaldamento e raffrescamento e sistemi di gestione dell'energia nell'edilizia. ***Gli Stati membri provvedono affinché ai gestori dei sistemi di trasmissione e ai gestori dei sistemi di distribuzione sia concesso un legittimo accesso ai relativi dati ai fini dell'assolvimento di tale compito.***

Emendamento 97

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 10

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 20 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Oltre agli obblighi di cui alla [proposta di regolamento relativo alle

Emendamento

2. Oltre agli obblighi di cui alla [proposta di regolamento relativo alle

batterie e ai rifiuti di batterie, che abroga la direttiva 2006/66/CE e modifica il regolamento (UE) 2019/1020], gli Stati membri assicurano che i produttori di batterie industriali e per uso domestico consentano ai proprietari e agli utenti delle batterie, nonché a terzi che agiscono per loro conto (ad esempio società di gestione dell'energia nell'edilizia e partecipanti al mercato dell'energia elettrica) di accedere gratuitamente, in tempo reale e a condizioni non discriminatorie alle informazioni di base del sistema di gestione della batteria, quali la capacità, lo stato di salute, lo stato di carica e il setpoint di potenza della batteria.

batterie e ai rifiuti di batterie, che abroga la direttiva 2006/66/CE e modifica il regolamento (UE) 2019/1020], gli Stati membri assicurano che i produttori di batterie industriali, **comunitarie** e per uso domestico consentano ai proprietari e agli utenti delle batterie, nonché a terzi che agiscono per loro conto (ad esempio società di gestione dell'energia nell'edilizia e partecipanti al mercato dell'energia elettrica) di accedere gratuitamente, in tempo reale e a condizioni non discriminatorie alle informazioni di base del sistema di gestione della batteria, quali la capacità, lo stato di salute, lo stato di carica e il setpoint di potenza della batteria.

Emendamento 98

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 10

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 20 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri assicurano che il quadro normativo nazionale non sia discriminatorio per quanto riguarda la partecipazione, diretta o mediante aggregazione, dei sistemi piccoli o mobili come le batterie per uso domestico e i veicoli elettrici ai mercati dell'energia elettrica, incluse la gestione della congestione e la fornitura di servizi di flessibilità e bilanciamento;

Emendamento

4. Gli Stati membri assicurano che il quadro normativo nazionale non sia discriminatorio per quanto riguarda la partecipazione, diretta o mediante aggregazione, **delle reti di teleriscaldamento e di teleraffrescamento**, dei sistemi piccoli o mobili come le batterie per uso domestico, **le batterie comunitarie** e i veicoli elettrici, **le unità di stoccaggio di energia termica e le apparecchiature e i sistemi di riscaldamento e raffrescamento elettrici intelligenti e di altri dispositivi intelligenti che agevolano il consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili flessibili da parte dei consumatori** ai mercati dell'energia elettrica, incluse la gestione della congestione e la fornitura di servizi di flessibilità e bilanciamento. **Gli Stati membri assicurano condizioni di parità agli operatori di mercato più piccoli, in particolare alle comunità di energia**

rinnovabile, in modo che siano in grado di partecipare al mercato senza affrontare oneri amministrativi o normativi sproporzionati.

Emendamento 99

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 11

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 22 bis – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri si impegnano al fine di aumentare la quota di fonti rinnovabili sul totale delle fonti energetiche usate a scopi finali energetici **e non energetici** nel settore dell'industria indicativamente di almeno 1,1 punto percentuale come media annuale fino al 2030.

Emendamento

1. Gli Stati membri, **in coordinamento con le regioni e le autorità locali**, si impegnano al fine di aumentare la quota di fonti rinnovabili sul totale delle fonti energetiche usate a scopi finali energetici nel settore dell'industria indicativamente di almeno 1,1 punto percentuale come media annuale fino al 2030.

Emendamento 100

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 11

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 22 bis – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Essi includono le misure pianificate e adottate per raggiungere l'incremento indicativo summenzionato nei loro piani nazionali integrati per l'energia e il clima e nelle relazioni intermedie presentati a norma degli articoli 3, 14 e 17 del regolamento (UE) 2018/1999.

Emendamento

Gli Stati membri, **in coordinamento con le autorità locali e regionali**, includono le misure pianificate e adottate per raggiungere l'incremento indicativo summenzionato nei loro piani nazionali integrati per l'energia e il clima e nelle relazioni intermedie presentati a norma degli articoli 3, 14 e 17 del regolamento (UE) 2018/1999.

Emendamento 101

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 11

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 22 bis – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Gli Stati membri assicurano che entro il 2030 il contributo dei combustibili rinnovabili di origine non biologica usati a scopi finali energetici e non energetici sia il 50 % dell'idrogeno usato per scopi finali energetici e non energetici ***nell'***industria. Per il calcolo di dette percentuali, si applicano le seguenti disposizioni:

Emendamento

Gli Stati membri ***in coordinamento con le autorità locali e regionali*** assicurano che entro il 2030 il contributo dei combustibili rinnovabili di origine non biologica usati a scopi finali energetici e non energetici sia il 50 % dell'idrogeno usato per scopi finali energetici e non energetici ***nei settori dell'industria ad alte temperature e del trasporto aereo e marittimo in cui le emissioni sono difficili da abbattere e l'elettrificazione non rappresenta una soluzione praticabile***. Per il calcolo di dette percentuali, si applicano le seguenti disposizioni: ***entro un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione conduce una valutazione d'impatto dello sviluppo del mercato delle energie rinnovabili da combustibili rinnovabili di origine non biologica al fine di verificare se entro il 2030 potranno essere disponibili volumi sufficienti***.

Emendamento 102

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 11

Direttiva (UE) 2018/2011

Articolo 22 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri assicurano che i prodotti industriali che vantano di essere prodotti con energia da fonti rinnovabili o combustibili rinnovabili di origine non biologica, o che sono etichettati come tali, riportino la percentuale di energia da fonti rinnovabili o di combustibili rinnovabili di origine non biologica usati nelle fasi di acquisizione e prelavazione delle materie prime, produzione e distribuzione,

Emendamento

2. Gli Stati membri, ***in coordinamento con le autorità locali e regionali***, assicurano che i prodotti industriali che vantano di essere prodotti con energia da fonti rinnovabili o combustibili rinnovabili di origine non biologica, o che sono etichettati come tali, riportino la percentuale di energia da fonti rinnovabili o di combustibili rinnovabili di origine non biologica usati nelle fasi di

calcolata sulla base delle metodologie di cui alla raccomandazione 2013/179/UE²⁷ o, in alternativa, della norma ISO 14067:2018;

acquisizione e prelaborazione delle materie prime, produzione e distribuzione, calcolata sulla base delle metodologie di cui alla raccomandazione 2013/179/UE²⁷ o, in alternativa, della norma ISO 14067:2018;

²⁷ 2013/179/UE: Raccomandazione della Commissione, del 9 aprile 2013, relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni (GU L 124 del 4.5.2013, pagg. 1-210).

²⁷ 2013/179/UE: Raccomandazione della Commissione, del 9 aprile 2013, relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni (GU L 124 del 4.5.2013, pagg. 1-210).

Emendamento 103

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12 – lettera b
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 23 – paragrafo 1 bis

Testo della Commissione

1 bis. Gli Stati membri effettuano una valutazione del loro potenziale di energia da fonti rinnovabili e dell'uso del calore e freddo di scarto nel settore del riscaldamento e del raffrescamento e includono, se del caso, un'analisi delle aree idonee per un utilizzo a basso rischio ambientale e del potenziale in termini di progetti residenziali di piccola taglia. La valutazione fissa traguardi e misure per aumentare le fonti rinnovabili nel riscaldamento e raffrescamento e, se del caso, l'uso di calore e freddo di scarto mediante teleriscaldamento e teleraffrescamento al fine di definire una strategia nazionale a lungo termine per la decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento. La valutazione si iscrive nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima di cui agli articoli 3 e 14 del regolamento (UE) 2018/1999 e accompagna la valutazione globale del riscaldamento e raffrescamento prevista

Emendamento

1 bis. Gli Stati membri effettuano una valutazione del loro potenziale di energia da fonti rinnovabili e dell'uso del calore e freddo di scarto nel settore del riscaldamento e del raffrescamento e includono, se del caso, un'analisi delle aree idonee per un utilizzo a basso rischio ambientale e del potenziale in termini di progetti residenziali di piccola taglia, **con la partecipazione delle autorità locali e regionali**. La valutazione fissa traguardi e misure per aumentare le fonti rinnovabili nel riscaldamento e raffrescamento e, se del caso, l'uso di calore e freddo di scarto mediante teleriscaldamento e teleraffrescamento **e presso famiglie di piccole dimensioni e PMI** al fine di definire una strategia nazionale a lungo termine per la decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento. La valutazione **è conforme al principio dell'"efficienza energetica al primo posto"**, si iscrive nei piani nazionali

dall'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2012/27/UE;

integrati per l'energia e il clima di cui agli articoli 3 e 14 del regolamento (UE) 2018/1999 e accompagna la valutazione globale del riscaldamento e raffrescamento prevista dall'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2012/27/UE.

Emendamento 104

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 12 – lettera c bis (nuova)

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 23 – paragrafo 1 bis – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) è aggiunto il comma seguente:

"In particolare, gli Stati membri forniscono ai proprietari o ai locatari di edifici e alle PMI informazioni sulle misure efficaci in termini di costi e sugli strumenti finanziari, al fine di migliorare l'uso delle energie da fonti rinnovabili nei sistemi di riscaldamento e di raffrescamento. Gli Stati membri forniscono le informazioni attraverso strumenti di consulenza accessibili e trasparenti basati su sportelli unici.";

Emendamento 105

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 12 – lettera d

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 23 – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d) sviluppo delle capacità affinché le autorità nazionali e locali pianifichino e attuino progetti di rinnovabili e infrastrutture;

(d) sviluppo delle capacità affinché le autorità nazionali, **regionali** e locali pianifichino e attuino progetti di rinnovabili e infrastrutture;

Emendamento 106

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 12 – lettera d

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 23 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera i

Testo della Commissione

(i) altre misure strategiche aventi effetto equivalente, tra cui misure fiscali, regimi di sostegno o altri incentivi finanziari.

Emendamento

(i) altre misure strategiche aventi effetto equivalente, tra cui misure fiscali, regimi di sostegno o altri incentivi finanziari, ***che contribuiscano all'installazione di impianti di riscaldamento e raffrescamento da rinnovabili e allo sviluppo di reti energetiche atte a fornire energia rinnovabile per il riscaldamento e il raffrescamento di edifici e industrie.***

Emendamento 107

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 12 – lettera d

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 23 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Nell'adottare e attuare dette misure, gli Stati membri assicurano che siano accessibili per tutti i consumatori, in particolare per quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, che non disporrebbero altrimenti di sufficiente capitale iniziale per beneficiarne.

Emendamento

Nell'adottare e attuare dette misure, gli Stati membri assicurano che siano accessibili per tutti i consumatori, ***compresi i locatari***, in particolare per quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, ***e dispongono l'attuazione in via prioritaria di una quota significativa di misure presso le famiglie che vivono in condizioni di povertà energetica ai sensi della [rifusione della direttiva sull'efficienza energetica] e nell'edilizia popolare***, che non disporrebbero altrimenti di sufficiente capitale iniziale per beneficiarne.

Emendamento 108

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 13 – lettera e

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 24 – paragrafo 8 – comma 4

Testo della Commissione

Gli Stati membri possono estendere i obblighi di valutazione e coordinamento di cui al primo e al terzo comma ai gestori di sistemi di trasmissione e distribuzione del gas, incluse le reti di idrogeno e altre reti energetiche.

Emendamento

Gli Stati membri possono estendere i obblighi di valutazione e coordinamento di cui al primo e al terzo comma ai gestori di sistemi di trasmissione e distribuzione del gas, incluse le reti di idrogeno e altre reti energetiche.

Gli Stati membri si coordinano con le regioni e le autorità locali per agevolare l'attuazione del presente paragrafo.

Emendamento 109

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 14

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) La quota di biocarburanti avanzati e biogas prodotti a partire da materie prime elencate nell'allegato IX, parte A, nell'energia fornita al settore dei trasporti sia pari ad almeno lo 0,2 % nel 2022, lo 0,5 % nel 2025 e il 2,2 % nel 2030 e la quota di combustibili rinnovabili di origine non biologica sia pari ad almeno il 2,6 % nel 2030.

Emendamento

(b) La quota di biocarburanti avanzati e biogas prodotti a partire da materie prime elencate nell'allegato IX, parte A, nell'energia fornita al settore dei trasporti sia pari ad almeno lo 0,2 % nel 2022, lo 0,5 % nel 2025 e il 2,2 % nel 2030 e la quota di combustibili rinnovabili di origine non biologica sia pari ad almeno il 2,6 % nel 2030. ***Entro un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione conduce una valutazione d'impatto dello sviluppo del mercato delle energie rinnovabili da combustibili rinnovabili di origine non biologica al fine di verificare se entro il 2030 potranno essere disponibili volumi sufficienti.***

Emendamento 110

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 14

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Per il calcolo della riduzione di cui alla lettera a) e della quota di cui alla lettera b), gli Stati membri tengono conto dei combustibili rinnovabili di origine non biologica anche quando sono utilizzati come prodotti intermedi per la produzione di carburanti *convenzionali*. Per il calcolo della riduzione di cui alla lettera a), gli Stati membri possono prendere in considerazione carburanti derivanti da carbonio riciclato.

Emendamento

Per il calcolo della riduzione di cui alla lettera a) e della quota di cui alla lettera b), gli Stati membri tengono conto dei combustibili rinnovabili di origine non biologica anche quando sono utilizzati come prodotti intermedi per la produzione di carburanti *per il trasporto*. Per il calcolo della riduzione di cui alla lettera a), gli Stati membri possono prendere in considerazione carburanti derivanti da carbonio riciclato.

Emendamento 111

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 14

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Nell'introduzione di tale obbligo in capo ai fornitori di combustibile, gli Stati membri possono esentare coloro che forniscono carburanti sotto forma di energia elettrica o carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto dall'obbligo di rispettare, relativamente a detti carburanti, la quota minima di biocarburanti avanzati e biogas prodotti a partire dalle materie prime di cui all'allegato IX, parte A.

Emendamento

Nell'introduzione di tale obbligo in capo ai fornitori di combustibile, gli Stati membri possono esentare coloro che forniscono carburanti sotto forma di energia elettrica o carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto dall'obbligo di rispettare, relativamente a detti carburanti, la quota minima di biocarburanti avanzati e biogas prodotti a partire dalle materie prime di cui all'allegato IX, parte A. ***Gli Stati membri possono fissare l'obbligo di cui al primo comma, lettere a) e b), per garantire il conseguimento degli obiettivi ivi indicati, tra l'altro, mediante misure riguardanti i volumi, il contenuto energetico o le emissioni di gas a effetto serra, purché sia dimostrato il conseguimento della riduzione dell'intensità dei gas a effetto serra e delle quote minime di cui al primo comma, lettere a) e b).***

Emendamento 112

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 14
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri istituiscono un meccanismo che consente ai fornitori di combustibili nel loro territorio di scambiare crediti per la fornitura di energia rinnovabile al settore dei trasporti. Gli operatori economici che forniscono energia elettrica da fonti rinnovabili ai veicoli elettrici tramite stazioni di ricarica pubbliche ricevono crediti, a prescindere dal fatto che siano soggetti all'obbligo previsto dagli Stati membri per i fornitori di combustibili, e possono vendere tali crediti ai fornitori di combustibili che devono essere autorizzati a usarli al fine di soddisfare l'obbligo di cui al paragrafo 1, primo comma;

Emendamento

2. Gli Stati membri istituiscono un meccanismo che consente ai fornitori di combustibili nel loro territorio di scambiare crediti per la fornitura di energia rinnovabile al settore dei trasporti. Gli operatori economici che forniscono energia elettrica da fonti rinnovabili ai veicoli elettrici tramite stazioni di ricarica pubbliche *e private* ricevono crediti, a prescindere dal fatto che siano soggetti all'obbligo previsto dagli Stati membri per i fornitori di combustibili, e possono vendere tali crediti ai fornitori di combustibili che devono essere autorizzati a usarli al fine di soddisfare l'obbligo di cui al paragrafo 1, primo comma.

Emendamento 113

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 15 – lettera a – punto i
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Per il calcolo del consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili da parte di uno Stato membro di cui all'articolo 7 e dell'obiettivo di riduzione dell'intensità di gas a effetto serra di cui all'articolo 25, paragrafo 1, primo comma, lettera a), la quota di biocarburanti e bioliquidi, nonché di combustibili da biomassa consumati nei trasporti, se prodotti a partire da colture alimentari o foraggere, non supera di oltre un punto percentuale la quota di tali carburanti nel consumo finale lordo di energia nel 2020 nello Stato membro in questione, con un consumo finale di energia massimo del 7 % nel settore dei

Emendamento

Per il calcolo del consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili da parte di uno Stato membro di cui all'articolo 7 e dell'obiettivo di riduzione dell'intensità di gas a effetto serra di cui all'articolo 25, paragrafo 1, primo comma, lettera a), la quota di biocarburanti e bioliquidi, nonché di combustibili da biomassa consumati nei trasporti, se prodotti a partire da colture alimentari o foraggere, non supera di oltre un punto percentuale la quota di tali carburanti nel consumo finale lordo di energia nel 2020 nello Stato membro in questione, con un consumo finale di energia massimo del 7 % nel settore dei

trasporti in tale Stato membro.

trasporti in tale Stato membro. *A titolo di deroga, gli Stati membri possono decidere di escludere i bioliquidi utilizzati per la produzione di energia elettrica nelle regioni ultraperiferiche e nelle zone non interconnesse dal suddetto massimale del 7 % per il settore dei trasporti;*

Emendamento 114

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 16 – lettera c – punto iv bis (nuovo)

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 27 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(iv bis) la quota di biocarburanti e biogas per il trasporto di prodotti da vinacce e fecce di vino può essere considerata come il doppio del suo contenuto energetico durante un periodo di transizione di sei anni a partire dall'entrata in vigore della presente direttiva.

Emendamento 115

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 18 – lettera a – punto ii

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 29 – comma 4 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

— (a) nel caso di combustibili solidi da biomassa, in impianti che producono energia elettrica, riscaldamento e raffrescamento con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 5MW,

— (a) nel caso di combustibili solidi da biomassa, in impianti che producono energia elettrica, riscaldamento e raffrescamento *non già operativi alla data di entrata in vigore della presente direttiva*, con una potenza termica nominale totale pari o superiore a *20 MW, e dal 1° gennaio 2027, a 10 MW,*

Emendamento 116

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 18 – lettera a – punto ii

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 29 – comma 4 – lettera b

Testo della Commissione

— (b) nel caso di combustibili gassosi da biomassa, in impianti che producono energia elettrica, riscaldamento e raffrescamento con una potenza termica nominale **totale** pari o superiore a 2 MW,

Emendamento

— (b) nel caso di combustibili gassosi da biomassa, in impianti che producono energia elettrica, riscaldamento e raffrescamento con una potenza termica nominale **media** pari o superiore a 2 MW,

Emendamento 117

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 18 – lettera a – punto ii

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 29 – comma 4 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

— **(b bis) nel caso di bioliquidi, negli impianti di produzione di energia elettrica, riscaldamento e raffrescamento con potenza termica nominale totale pari o superiore a 10 MW,**

Emendamento 118

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 18 – lettera b

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 29 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Il presente paragrafo, ad eccezione del primo comma, lettera c), si applica anche ai biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa ottenuti a partire da biomassa forestale.

Emendamento

Il presente paragrafo, ad eccezione del primo comma, lettera c), si applica anche ai biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa ottenuti a partire da biomassa forestale **originari di un paese o di un'entità subnazionale o di una zona di provenienza forestale che non soddisfa i criteri di cui al paragrafo 6;**

Emendamento 119

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 18 – lettera c

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 29 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Il primo comma, ad eccezione delle lettere b) e c), e il secondo comma si applicano anche ai biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa ottenuti a partire da biomassa forestale.

Emendamento

Il primo comma, ad eccezione delle lettere b) e c), e il secondo comma si applicano anche ai biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa ottenuti a partire da biomassa forestale ***originari di un paese o di un'entità subnazionale o di una zona di provenienza forestale che non soddisfa i criteri di cui al paragrafo 6.***

Emendamento 120

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 18 – lettera d

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 29 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa ottenuti da biomassa agricola o forestale considerati ai fini di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), non sono prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che erano torbiere nel gennaio 2008, a meno che non sia dimostrato che la coltivazione e la raccolta di tali materie prime non comportano drenaggio di terreno precedentemente non drenato.

Emendamento

5. I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa ottenuti da biomassa agricola o forestale ***originari di un paese o di un'entità subnazionale o di una zona di provenienza forestale che non soddisfa i criteri di cui al paragrafo 6*** considerati ai fini di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), non sono prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che erano torbiere nel gennaio 2008, a meno che non sia dimostrato che la coltivazione e la raccolta di tali materie prime non comportano drenaggio di terreno precedentemente non drenato ***e la conformità a livello di area di provenienza nazionale, subnazionale o forestale, in linea con i criteri per ridurre al minimo il rischio di utilizzo di biomasse forestali derivate da produzioni non sostenibili di***

cui al paragrafo 6, possono essere segnalate dalle autorità competenti.

Emendamento 121

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 18 – lettera e – parte introduttiva

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 29 – paragrafo 6 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione

e) al paragrafo 6, primo comma, lettera a), **il punto iv) è sostituito dal seguente:**

Emendamento

e) al paragrafo 6, primo comma, lettera a), **i punti iii) e iv) sono sostituiti dai seguenti:**

Emendamento 122

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 18 – lettera e

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 29 – paragrafo 6 – comma 1 – punto iii (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

iii) la protezione delle aree designate, ai sensi di leggi internazionali o nazionali o dall'autorità competente, per scopi di protezione della natura, compresi i terreni che nel gennaio 2008, o successivamente, possedevano uno degli status seguenti, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno conservato detto status:

- foreste primarie e altri terreni boschivi, vale a dire foreste e altri terreni boschivi di specie native, ove non vi sia alcun segno chiaramente visibile di attività umana e i processi ecologici non siano stati perturbati in modo significativo;

- zone umide, ossia terreni coperti o saturi di acqua in modo permanente o per una parte significativa dell'anno;

- torbiere;

a meno che non sia dimostrato che la produzione delle predette materie prime

non ha interferito con la finalità di protezione della natura e non comporta drenaggio di terreno precedentemente non drenato o a meno che non sia dimostrato che il raccolto delle materie prime è necessario per preservarne lo status di terreni con un elevato valore in termini di biodiversità.

Emendamento 123

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 18 – lettera e

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 29 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera a – punto iv

Testo della Commissione

iv) che la raccolta sia effettuata tenendo conto del mantenimento della qualità del suolo e della biodiversità con l'obiettivo di ridurre al minimo gli impatti negativi *e in modo da evitare la raccolta di ceppi e radici, il degrado delle foreste primarie o la loro conversione in piantagioni forestali e la raccolta su suoli vulnerabili; riduca al minimo i grandi tagli a raso e garantisca soglie adeguate a livello locale per il prelievo di legno morto e l'obbligo di utilizzare sistemi di abbattimento che minimizzino l'impatto sulla qualità del suolo, compresa la compattazione del suolo, e sulle caratteristiche della biodiversità e sugli habitat;*

Emendamento

iv) che la raccolta sia effettuata tenendo conto del mantenimento della qualità del suolo e della biodiversità con l'obiettivo di ridurre al minimo gli impatti negativi, **utilizzando pratiche di gestione forestale sostenibile** adeguate a livello locale *sulla base dei principi convenuti da Forest Europe e dalla FAO;*

Emendamento 124

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 18 – lettera f – parte introduttiva

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 29 – paragrafo 6 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione

f) al paragrafo 6, primo comma, lettera **b)**, *il punto iv) è sostituito dal*

Emendamento

f) al paragrafo 6, primo comma, lettera **a)**, *i punti iii) e iv) sono sostituiti*

segunte:

dai seguenti:

Emendamento 125

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 18 – lettera f

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 29 – paragrafo 6 – comma 1 – punto iii) (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

iii) la protezione delle aree designate, ai sensi di leggi internazionali o nazionali o dall'autorità competente, per scopi di protezione della natura, compresi i terreni che nel gennaio 2008, o successivamente, possedevano uno degli status seguenti, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno conservato detto status:

- foreste primarie e altri terreni boschivi, vale a dire foreste e altri terreni boschivi di specie native, ove non vi sia alcun segno chiaramente visibile di attività umana e i processi ecologici non siano stati perturbati in modo significativo;

- zone umide, ossia terreni coperti o saturi di acqua in modo permanente o per una parte significativa dell'anno;

- torbiere;

a meno che non sia dimostrato che la produzione delle predette materie prime non ha interferito con la finalità di protezione della natura e non comporta drenaggio di terreno precedentemente non drenato o a meno che non sia dimostrato che il raccolto delle materie prime è necessario per preservarne lo status di terreni con un elevato valore in termini di biodiversità;

Emendamento 126

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 18 – lettera f

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 29 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera b – punto iv

Testo della Commissione

iv) che la raccolta sia effettuata tenendo conto del mantenimento della qualità del suolo e della biodiversità con l'obiettivo di ridurre al minimo gli impatti negativi **e in modo da evitare la raccolta di ceppi e radici, il degrado delle foreste primarie o la loro conversione in piantagioni forestali e la raccolta su suoli vulnerabili; riduca al minimo i grandi tagli a raso e garantisca soglie** adeguate a livello locale **per il prelievo di legno morto e l'obbligo di utilizzare sistemi di abbattimento che minimizzino l'impatto sulla qualità del suolo, compresa la compattazione del suolo, e sulle caratteristiche della biodiversità e sugli habitat;**

Emendamento

iv) che la raccolta sia effettuata tenendo conto del mantenimento della qualità del suolo e della biodiversità con l'obiettivo di ridurre al minimo gli impatti negativi, **utilizzando pratiche di gestione forestale sostenibile** adeguate a livello locale **sulla base dei principi convenuti da Forest Europe e dalla FAO;**

Emendamento 127

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 18 – lettera g

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 29 – paragrafo 10 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) al 70 % per la produzione di energia elettrica e riscaldamento e raffrescamento da combustibili da biomassa usati negli impianti fino al 31 dicembre 2025 e all'80 % dal 1° gennaio 2026.

Emendamento

d) al 70 % per la produzione di energia elettrica e riscaldamento e raffrescamento da combustibili da biomassa usati negli impianti **in funzione dal 1° gennaio 2021** fino al 31 dicembre 2025 e all'80 % **per gli impianti in funzione** dal 1° gennaio 2026;

Emendamento 128

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 18 bis (nuovo)

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 29 – paragrafo 13

13. Ai fini di cui al presente articolo, paragrafo 1, primo comma, lettera c), per un periodo limitato di tempo gli Stati membri possono derogare ai criteri di cui ai paragrafi da 2 a 7 e ai paragrafi 10 e 11 del presente articolo adottando criteri diversi per:

a) impianti situati in una regione ultraperiferica di cui all'articolo 349 TFUE nella misura in cui tali impianti producono energia elettrica o calore o freddo a partire da combustibili da biomassa, nonché il settore dei trasporti, in particolare il settore spaziale e le attività astrofisiche correlate; e

b) combustibili da biomassa utilizzati negli impianti e nel settore dei trasporti di cui alla lettera a) del presente comma, indipendentemente dal luogo di origine di tale biomassa, a condizione che tali criteri siano obiettivamente giustificati dal fatto che il loro scopo sia di garantire, per tale regione ultraperiferica, un'agevole introduzione progressiva dei criteri di cui ai paragrafi da 2 a 7 e ai paragrafi 10 e 11 del presente articolo e pertanto incentivino la transizione dai combustibili fossili ai combustibili da biomassa sostenibili.

I diversi criteri di cui al presente paragrafo sono oggetto di specifica notifica alla Commissione da parte dello Stato membro interessato.

(Direttiva (UE) 2018/2001)

Emendamento 129

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 20 – lettera b

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 30 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri provvedono a che gli operatori economici presentino informazioni affidabili sulla conformità ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti all'articolo 29, paragrafi da 2 a 7 e paragrafo 10, e all'articolo 29 bis, paragrafi 1 e 2, e che gli operatori economici mettano a disposizione dello Stato membro interessato, su richiesta, i dati utilizzati per elaborare tali informazioni.

Emendamento

Gli Stati membri provvedono a che gli operatori economici presentino informazioni affidabili sulla conformità ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti all'articolo 29, paragrafi da 2 a 7 e paragrafo 10, e all'articolo 29 bis, paragrafi 1 e 2, e che gli operatori economici mettano a disposizione dello Stato membro interessato, su richiesta, i dati utilizzati per elaborare tali informazioni. ***Gli Stati membri impongono agli operatori economici l'obbligo di garantire un livello adeguato di controllo indipendente delle informazioni da essi presentate e di dimostrare che il controllo è stato effettuato. Il controllo consiste nella verifica che i sistemi utilizzati dagli operatori economici siano precisi, affidabili e a prova di frode, e include una verifica volta a garantire che i materiali non siano stati intenzionalmente modificati o scartati di modo che la partita o parte di essa potesse diventare un rifiuto o residuo. Sono valutati la frequenza e il metodo di campionamento nonché la solidità dei dati.***

Emendamento 130

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 20 – lettera d

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 30 – paragrafo 6 – comma 4

Testo della Commissione

Per gli impianti per la produzione di energia elettrica, di riscaldamento e di raffrescamento con una potenza termica nominale totale compresa tra **5 e 10 MW**, gli Stati membri istituiscono sistemi nazionali di verifica semplificati per garantire il rispetto dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 29,

Emendamento

Per gli impianti per la produzione di energia elettrica, di riscaldamento e di raffrescamento con una potenza termica nominale totale compresa tra **10 e 20 MW**, **dal 1° gennaio 2027** gli Stati membri istituiscono sistemi nazionali di verifica semplificati per garantire il rispetto dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui

paragrafi da 2 a 7 e paragrafo 10.

all'articolo 29, paragrafi da 2 a 7 e paragrafo 10.

Emendamento 131

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 21

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 31 – paragrafi 2, 3 e punto 4

Testo della Commissione

(21) all'articolo 31, i paragrafi 2, 3 e 4 sono soppressi;

Emendamento

soppresso

Emendamento 132

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 22

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 31 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione assicura l'istituzione di una banca dati dell'Unione per consentire il tracciamento dei combustibili rinnovabili liquidi e gassosi e dei carburanti derivanti da carbonio riciclato.

Emendamento

1. La Commissione assicura l'istituzione di una banca dati dell'Unione per consentire il tracciamento dei combustibili rinnovabili liquidi e gassosi, **incluso il tracciamento delle materie prime elencate nell'allegato IX e utilizzate nella loro produzione** e dei carburanti derivanti da carbonio riciclato.

Emendamento 133

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 22

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 31 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. **Se** sono state rilasciate garanzie di origine per la produzione di una partita di gas rinnovabili, gli Stati membri provvedono affinché tali garanzie di

Emendamento

4. **Laddove** sono state rilasciate garanzie di origine per la produzione di una partita di gas rinnovabili, gli Stati membri provvedono affinché tali garanzie di

origine siano annullate *prima* che la partita di gas rinnovabili *possa essere registrata nella banca dati*.

origine siano *registrate nella banca dati e* annullate *dopo* che la partita di gas rinnovabili *sia stata ritirata dalla rete europea per i gas da fonti rinnovabili*.

Emendamento 134

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 22

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 31 bis – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione

Per verificare i dati, i sistemi volontari o nazionali riconosciuti dalla Commissione a norma dell'articolo 30, paragrafi 4, 5 e 6, possono utilizzare sistemi di informazione di terzi come intermediari per la raccolta dei dati, previa notifica alla Commissione.

Emendamento

Per verificare i dati, i sistemi volontari o nazionali riconosciuti dalla Commissione a norma dell'articolo 30, paragrafi 4, 5 e 6, possono utilizzare sistemi di informazione di terzi come intermediari per la raccolta dei dati, previa notifica alla Commissione.

Nella misura del possibile, la base di dati comprende dati disaggregati a livello NUTS 3 o NUTS 2.

Emendamento 135

Proposta di direttiva

Allegato I – paragrafo 1 - punto 5 – lettera a

Direttiva (UE) 2018/2001

Allegato V – parte C – punto 6

Testo della Commissione

6. Ai fini del calcolo di cui al punto 1, lettera a), le riduzioni di emissioni di gas a effetto serra grazie a una migliore gestione agricola, esca, come il passaggio a una ridotta aratura o a una semina senza aratura, a colture migliorate e alla rotazione delle colture, all'uso di colture di copertura, compresa la gestione dei residui delle colture, e all'uso di ammendanti organici (ad esempio compost, digestato della fermentazione del letame), sono prese in considerazione solo se non rischiano di incidere negativamente sulla biodiversità.

Emendamento

6. Ai fini del calcolo di cui al punto 1, lettera a), le riduzioni di emissioni di gas a effetto serra grazie a una migliore gestione agricola, esca, come il passaggio a una ridotta aratura o a una semina senza aratura, ***allo stoccaggio del carbonio nel suolo con il biochar***, a colture migliorate e alla rotazione delle colture, all'uso di colture di copertura, compresa la gestione dei residui delle colture, e all'uso di ammendanti organici (ad esempio compost, digestato della fermentazione del letame), sono prese in considerazione solo se non

Devono inoltre essere forniti elementi di prova attendibili e verificabili del fatto che il carbonio nel suolo è aumentato o che è ragionevole attendersi che sia aumentato nel periodo di coltura delle materie prime considerate tenendo conto delle emissioni laddove tali pratiche determinino un aumento dell'uso di fertilizzanti e erbicidi³⁷.

rischiano di incidere negativamente sulla biodiversità. *Attraverso la pirolisi il carbonio nelle biomasse può essere convertito in biochar, che può essere immagazzinato attraverso l'applicazione al terreno, il che lo rende quindi una tecnologia a emissioni negative. Pertanto, il bonus per la gestione migliorata dell'agricoltura e del letame è restituito all'agricoltore responsabile delle emissioni negative al momento del rilascio dei certificati di sostenibilità/ambientali.* Devono inoltre essere forniti elementi di prova attendibili e verificabili del fatto che il carbonio nel suolo è aumentato o che è ragionevole attendersi che sia aumentato nel periodo di coltura delle materie prime considerate tenendo conto delle emissioni laddove tali pratiche determinino un aumento dell'uso di fertilizzanti e erbicidi³⁷.

³⁷ Tali elementi di prova possono essere costituiti da misurazioni del carbonio nel suolo, ad esempio con una prima misurazione anteriormente alla coltivazione e misurazioni successive a intervalli regolari a distanza di anni. In tale caso, prima che la seconda misurazione sia disponibile, l'aumento del carbonio nel suolo sarebbe stimato sulla base di esperimenti rappresentativi o di modelli di suolo. A partire dalla seconda misurazione le misurazioni costituirebbero la base per la determinazione dell'esistenza di un aumento del carbonio nel suolo e della sua entità.

³⁷ Tali elementi di prova possono essere costituiti da misurazioni del carbonio nel suolo, ad esempio con una prima misurazione anteriormente alla coltivazione e misurazioni successive a intervalli regolari a distanza di anni. In tale caso, prima che la seconda misurazione sia disponibile, l'aumento del carbonio nel suolo sarebbe stimato sulla base di esperimenti rappresentativi o di modelli di suolo. A partire dalla seconda misurazione le misurazioni costituirebbero la base per la determinazione dell'esistenza di un aumento del carbonio nel suolo e della sua entità.

Emendamento 136

Proposta di direttiva

Allegato I – paragrafo 1 - punto 5 – lettera c

Direttiva (UE) 2018/2001

Allegato V – punto 18

18. Ai fini del calcolo di cui al punto 17, le emissioni da dividere sono: $e_{ec} + e_1 + e_{sca}$ + le frazioni di e_p , e_{td} , e_{ccs} , ed e_{ccr} che intervengono fino alla fase, e nella fase stessa, del processo di produzione nella quale il co-prodotto è fabbricato. Se sono state attribuite emissioni a co-prodotti in precedenti fasi del processo nel ciclo di vita, in sostituzione del totale delle emissioni si utilizza solo la frazione delle emissioni attribuita nell'ultima fase del processo prima del prodotto combustibile intermedio. Nel caso del biogas e del biometano, ai fini di tale calcolo sono presi in considerazione tutti i co-prodotti che non sono contemplati dal punto 7. Nessuna emissione è attribuita ai rifiuti e ai residui. I co-prodotti il cui contenuto energetico è negativo sono considerati aventi un contenuto energetico pari a zero ai fini del calcolo. Rifiuti e residui, compresi tutti i rifiuti e i residui inclusi nell'allegato IX, sono considerati materiali a zero emissioni di gas a effetto serra durante il ciclo di vita fino al processo di raccolta degli stessi, a prescindere dal fatto che siano trasformati in prodotti intermedi prima di essere trasformati in prodotto finito. ***I residui non inclusi nell'allegato IX e idonei all'uso sul mercato degli alimenti e dei mangimi sono considerati come aventi la stessa quantità di emissioni derivanti dall'estrazione, dalla raccolta o dalla coltivazione di materie prime, e_{ec} , del loro sostituto più prossimo sul mercato degli alimenti e dei mangimi che figura nella tabella della parte D.*** Nel caso di combustibili da biomassa prodotti in raffinerie, diversi dalla combinazione degli impianti di trasformazione con caldaie o unità di cogenerazione che forniscono calore e/o energia elettrica all'impianto di trasformazione, l'unità di analisi ai fini del calcolo di cui al punto 17 è la raffineria.

18. Ai fini del calcolo di cui al punto 17, le emissioni da dividere sono: $e_{ec} + e_1 + e_{sca}$ + le frazioni di e_p , e_{td} , e_{ccs} , ed e_{ccr} che intervengono fino alla fase, e nella fase stessa, del processo di produzione nella quale il co-prodotto è fabbricato. Se sono state attribuite emissioni a co-prodotti in precedenti fasi del processo nel ciclo di vita, in sostituzione del totale delle emissioni si utilizza solo la frazione delle emissioni attribuita nell'ultima fase del processo prima del prodotto combustibile intermedio. Nel caso del biogas e del biometano, ai fini di tale calcolo sono presi in considerazione tutti i co-prodotti che non sono contemplati dal punto 7. Nessuna emissione è attribuita ai rifiuti e ai residui. I co-prodotti il cui contenuto energetico è negativo sono considerati aventi un contenuto energetico pari a zero ai fini del calcolo. Rifiuti e residui, compresi tutti i rifiuti e i residui inclusi nell'allegato IX, sono considerati materiali a zero emissioni di gas a effetto serra durante il ciclo di vita fino al processo di raccolta degli stessi, a prescindere dal fatto che siano trasformati in prodotti intermedi prima di essere trasformati in prodotto finito. Nel caso di combustibili da biomassa prodotti in raffinerie, diversi dalla combinazione degli impianti di trasformazione con caldaie o unità di cogenerazione che forniscono calore e/o energia elettrica all'impianto di trasformazione, l'unità di analisi ai fini del calcolo di cui al punto 17 è la raffineria.

Emendamento 137

Proposta di direttiva

Allegato I – paragrafo 1 - punto 8 – lettera a bis (nuova)

Direttiva (UE) 2018/2001

Allegato IX – parte A – lettera a bis – lettera r

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) a bis) nella parte A è inserita la seguente lettera:

r) colture intermedie e di copertura;

Emendamento 138

Proposta di direttiva

Allegato I – paragrafo 1 - punto 8 bis (nuovo)

Direttiva (UE) 2018/2001

Allegato IX – Parte A – lettera g

Testo in vigore

Emendamento

8 bis) all'allegato IX, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

"g) fasci di frutti di palma vuoti;"

(Direttiva (UE) 2018/2001)

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Modifica della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva n. 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e abrogazione della direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio
Riferimenti	COM(2021)0557 – C9-0329/2021 – 2021/0218(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ITRE 13.9.2021
Parere espresso da Annuncio in Aula	REGI 13.9.2021
Relatore per parere Nomina	Raffaele Fitto 27.9.2021
Esame in commissione	15.3.2022
Approvazione	15.6.2022
Esito della votazione finale	+: 22 –: 13 0: 5
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	François Alfonsi, Pascal Arimont, Adrian-Dragoş Benea, Rosanna Conte, Corina Creţu, Rosa D'Amato, Christian Doleschal, Raffaele Fitto, Chiara Gemma, Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, Manolis Kefalogiannis, Constanze Krehl, Elżbieta Kruk, Dan-Ştefan Motreanu, Andżelika Anna Mozdżanowska, Niklas Nienaß, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Alessandro Panza, Tsvetelina Penkova, Caroline Roose, Marcos Ros Sempere, André Rougé, Susana Solís Pérez, Monika Vana
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Álvaro Amaro, Asger Christensen, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Rovana Plumb, Peter Pollák, Simone Schmiedtbauer, Yana Toom
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Pietro Fiocchi, Vlad Gheorghe, Eero Heinäluoma, Antonio Maria Rinaldi

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

22	+
ECR	Pietro Fiocchi, Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska
ID	Rosanna Conte, Alessandro Panza, Antonio Maria Rinaldi
PPE	Álvaro Amaro, Pascal Arimont, Christian Doleschal, Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, Manolis Kefalogiannis, Dan-Ştefan Motreanu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Peter Pollák, Simone Schmiedtbauer
RENEW	Asger Christensen, Vlad Gheorghe, Susana Solís Pérez, Yana Toom

13	-
S&D	Adrian-Dragoş Benea, Corina Creţu, Eero Heinäluoma, Constanze Krehl, Tsvetelina Penkova, Rovana Plumb, Marcos Ros Sempere
THE LEFT	Dimitrios Papadimoulis
VERTS/ALE	François Alfonsi, Rosa D'Amato, Niklas Nienaaß, Caroline Roose, Monika Vana

5	0
ID	André Rougé
NI	Chiara Gemma
RENEW	Laurence Farreng, Sandro Gozi
THE LEFT	Younous Omarjee

Legenda:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti